



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 4 numero 3 ottobre 2013

Le virtù della consapevolezza

L'Economia di Comunione

Innovare = Rigenerare

Il **partner** per il Vostro successo



Il Gruppo SDC, nato dalla fusione tra due imprese familiari Sareni Spa e Dal Corso Srl, opera nel commercio al dettaglio, nella distribuzione di prodotti alimentari, dolciari e di consumo ai punti vendita. Oggi, fanno capo al gruppo tre società che lavorano in sinergia: **SDC Trade**, **SDC Market sweet e convenience** e **SDC Express logistic partner**.

SDC Trade guarda all'espansione della propria attività sia sul piano geografico, coprendo tutto il Nord Italia, sia su quello commerciale. L'acquisizione di una nuova struttura consente al gruppo di espandersi in Emilia Romagna e di sviluppare nuove competenze legate ai consumi di impulso tipici del canale bar e out of home.

A livello logistico, ai depositi di Brescia e Padova nel 2013 si aggiunge la piattaforma distributiva di Castello d'Argile, in provincia di Bologna, che permette di mantenere un efficace presidio del territorio e l'eccellenza nel servizio di consegna.

La presentazione dei prodotti al cliente è effettuata tramite catalogo digitale che permette di mostrare gli assortimenti ideali a seconda della tipologia di punto vendita. La raccolta degli ordini viene gestita dagli agenti tramite tablet e dai clienti attraverso l'area riservata del sito. L'Azienda è dotata di reparto grafico e fotografico per la realizzazione di cataloghi e materiali promozionali.

I clienti si affidano con regolarità e soddisfazione al Gruppo SDC: panifici, alimentari di vicinato, supermercati, bar, tabaccherie, pasticcerie, circoli, stazioni di servizio, anno dopo anno, confermano la fiducia verso chi li aiuta concretamente a incrementare il proprio volume d'affari.

SDC è un punto di riferimento che offre ai negozi al dettaglio un grande valore aggiunto in termini di servizio, marketing e visione di mercato.

Le virtù della consapevolezza

“Noi cercheremo di non eludere le sfide che ci competono, senza dare ascolto alle false speranze, alle sirene che creano immobilismo, improbabili attese, impedendo a tutti di prendere coraggiosamente decisioni personali, politiche, aziendali e sociali”



Con recessione economica si indica – affermano gli esperti – la flessione o il regresso dello sviluppo economico. Se è di breve durata, allora è un’oscillazione occasionale del movimento d’ascesa del ciclo economico; se è duratura, allora prelude a una vera e propria crisi, a una depressione come fase discendente del ciclo economico. La depressione economica è dunque una fase discendente del ciclo economico, che segue la crisi ed è caratterizzata dal ristagno degli affari, dalla discesa dei prezzi, dalle liquidazioni, dai fallimenti, dalla disoccupazione e da altri fenomeni sociali che non citiamo, per il fatto che ben li conosciamo.

Sono di questi giorni le dichiarazioni per cui la recessione stia finendo. Ipotizzare la fine della recessione come termine dell’oscillazione economica occasionale, significa pensare che – gradualmente – tutto andrà a riposizionarsi come prima. Ipotizzare la depressione ci costringe invece ad affrontare strutturalmente le nuove emergenze, cambiando modi, stili e strumenti, perché il modello con il quale pensiamo, immaginiamo e descriviamo le nostre imprese sta cambiando definitivamente. Ma veramente possiamo credere che con il Pil nazionale dell’anno ancora in calo dell’1.6 %, ottenendo una perdita complessiva maggiore di 8 punti rispetto al 2007, si possa risolvere tutto con un atteso + 0.7% nel 2014? Ma veramente possiamo credere che questo possa accendere speranze occupazionali a breve per i quasi due milioni di disoccupati italiani o che possa rilanciare le imprese che in questi mesi stanno chiudendo? No, non ci crediamo. E osserviamo allora che sia nella politica nazionale sia in quella locale non c’è la consapevolezza di una gravità, della necessità di un cambio di paradigma

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, è intervenuto all’incontro del **Consiglio Provinciale di Confcooperative Brescia** lo scorso 13 settembre. Un colloquio schietto, che ha spaziato dai temi di carattere generale e nazionale a quelli più organizzativi interni. Gardini ha presentato il nuovo assetto organizzativo di Confcooperative che prevede un cambio di rotta con maggior attenzione ai giovani in un ambiente flessibile che consenta di dare una forte spinta ai servizi per le cooperative. Da ultimo Gardini ha annunciato la nascita di un comparto nuovo chiamato “dipartimento sviluppo” nel quale verrà collocato l’ufficio “politiche per i soci” che intende promuovere politiche, opportunità e servizi per



i cooperatori e dovrebbe dedicarsi anche alle azioni per innalzare la qualità della partecipazione, della mutualità e della vita sociale nelle cooperative, come deciso nella Conferenza Organizzativa dello scorso mese di aprile.

nelle relazioni economiche. Se la situazione economica, anche quest'anno, delude, la condizione politica, invece, elude. Elude i problemi (a volte elude, anche semplicemente, il dialogo, come verificano tanti nostri operatori di base).

L'economista Leonardo Becchetti, per descrivere la necessità di intervento da parte della politica, usa la metafora della casa a tre piani (finanza internazionale, Unione Europea, Italia). I nostri guai arrivano non solo dal piano terra, ma anche dai due piani superiori. Sul piano più alto prendiamo atto che, finalmente, le banche centrali hanno capito che non si può abbandonare l'economia al "libero mercato" (es. della finanza) è una follia. Il piano intermedio (Ue) resta il più delicato, perché l'approccio continua ad essere di una certa rigidità rigorista (anche se adesso, dopo la rielezione della Merkel, forse le cose cambieranno...). Al piano terra, l'Italia, si vive alla giornata, senza le grandi decisioni che in questo momento servirebbero. Capiamo tutto, capiamo anche la situazione politica: ma i problemi non si possono eludere e non si risolvono da soli. La politica deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità di grandi scelte. Sono le grandi scelte che ci dicono che la politica ha capito la gravità della crisi. Si può (politicamente) morire per insuccesso: ma oggi sarebbe assai grave morire (politicamente) per tatticismo.

Noi – intanto – cercheremo di non eludere le sfide che ci competono, senza dare ascolto alle false speranze, alle sirene che creano immobilismo, improbabili attese, impedendo a tutti di prendere coraggiosamente decisioni personali, politiche, aziendali e sociali. La cooperazione vera, tra istituzioni, aziende e persone, sarà fondamentale non solo per noi ma anche per le nostre comunità. L'augurio che non passi troppo tempo prima che la consapevolezza dia i frutti auspicati. La nostra associazione ci auguriamo diventi sempre più un luogo di consapevolezza, di reale confronto sulla realtà e di stimolo a pensare cose nuove.

Marco Menni

Confcooperative Brescia Notizie

anno 4 – n. 3

Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore:
Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile:
Silvia Saiani
In redazione:
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri

Stampa:
Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione:
Michele Ciapetti

Fotografie:
archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina: "Paesaggi bresciani"
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:
Luigino Bruni, Enrico De Corso,
Tino Bino, Giorgio Lonardi, Federico Gorini

in questo numero

- Lettera del presidente.....p.3–4
- Qui via XX Settembre.....p.5–13
- Confcooperative Lombardia.....p.15–18
- Cosa succede.....p.21
- Settori.....p.22
- Inserto tecnico.....p.I–XXIV

Confcooperative Brescia
Via XX settembre 72, 25121 Brescia
Telefono 030.37421
www.brescia.confcooperative.it

L'Economia di Comunione

Un nuovo stile di agire economico

Oggi la crisi ci domanda di creare un nuovo spirito del capitalismo. Nell'economia certamente la ricerca del benessere personale da parte dell'individuo è un fatto importante. Ma c'è anche un altro motore che ha funzionato per secoli e invece oggi è andato in crisi: l'anima sociale dell'economia, il fatto di essere inserita in una rete di rapporti e di reciprocità. Un mondo che perde questo spirito è un mondo che ha anche poca economia. Un'altra parola chiave da recuperare in un'economia con l'anima è il termine «gratuità».

Noi oggi tendiamo a intendere gratis solo come prezzo zero. Ma c'è anche un significato più profondo. Ci sono le cose gratuite perché hanno un prezzo infinito: quelle che fai perché sono buone in sé, non per il tornaconto che hai. Se non c'è più quest'idea anche il mercato alla lunga perde respiro ed è proprio ciò che con la crisi stiamo vedendo.

La vita economica oggi non è più quella che conoscemmo fino agli anni Settanta. Il mercato è diventato la prin-

cipale grammatica delle relazioni sociali, un alfabeto che ha invaso anche il funzionamento delle nostre scuole e degli ospedali. Ma di fronte a questa invadenza mercantista è necessario ritrovare una capacità di analisi, di critica e di proposta nuova, di ritrovare le radici umane dell'economia, che è arte di governare la casa. L'economia deve tornare ad essere

“È urgente investire nell'educazione economico-finanziaria di tutti e riscoprire come le questioni economiche non siano un'altra cosa rispetto alla visione della persona umana”

«civile», pena la sua stessa sparizione.

La grande crisi attuale dovrebbe portare a riscrivere



interamente i manuali di economia e di finanza. Dovrebbero essere aggiornati i loro contenuti e pure cancellati i teoremi e i dogmi errati che l'hanno provocata. L'economia non riguarda un ambito separato dalla vita, di competenza degli addetti ai lavori: per questo è urgente investire nell'educazione economico-finanziaria di tutti e riscoprire come le questioni economiche non siano un'altra cosa rispetto alla visione della persona umana.

Luigino Bruni



Il Polo imprenditoriale di Loppiano



Il Polo imprenditoriale di Loppiano (Incisa Valdarno, Firenze), riconosciuto come laboratorio di una nuova economia e modello da proporre e moltiplicare anche al fine di rafforzare e organizzare l'attuazione di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo.

L'economia del dare di Chiara Lubich

«A differenza dell'economia consumista, basata su una cultura dell'avere, l'Economia di Comunione è l'economia del dare.

Ciò può sembrare difficile, arduo, eroico.

Ma non è così perché l'uomo fatto ad immagine di Dio, che è Amore, trova la propria realizzazione proprio nell'amare, nel dare.

Questa esigenza è nel più profondo del suo essere, credente o non credente che egli sia. E proprio in questa constatazione, suffragata dalla nostra esperienza, sta la speranza di una diffusione universale dell'economia di comunione».

*Rocca di papa,
10 novembre '91*

Le prime radici

Il capitalismo ha fallito e rischia di far fallire gli Stati, il comunismo è morto o quasi. E la terza via non sta mica tanto bene. L'alternativa? Secondo l'economista e storico Luigino Bruni c'è già ed è stata sperimentata. È l'economia civile, una tradizione che affonda le sue radici nel medioevo, da cui ha preso origine – è questa la tesi più innovativa del libro – anche il movimento cooperativo italiano. Luigino Bruni ci

mostra dunque una storia del movimento cooperativo molto più ricca, plurale e antica di quanto gli studiosi della cooperazione ci abbiano finora raccontato, una storia che può essere ancora capace di futuro. «Le prime radici è un saggio intrigante e illuminante, perché obbliga il lettore a liberarsi dei luoghi comuni sulla cooperazione italiana, un movimento che è tra i più robusti e avanzati

del mondo occidentale. Fondando l'agire economico sui principi di reciprocità-mutualità e di fraternità, è il più effi-

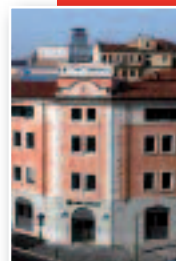
cace veicolo per affermare l'economia civile di mercato (dalla prefazione di **Stefano Zamagni**)».



Il precedente articolo in merito alla nuova stagione del pensiero economico è stato pubblicato nel numero 2/giugno 2013 scaricabile dalla home page del sito www.brescia.confcooperative.it

"CARTA D'IDENTITÀ" DELL'ECONOMIA DI COMUNIONE

- 1** L'**Economia di Comunione** (EdC) è un movimento che coinvolge imprenditori, imprese, associazioni, istituzioni economiche, ma anche lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, studiosi, operatori economici, poveri, cittadini, famiglie. È nata da Chiara Lubich nel Maggio del 1991 a San Paolo in Brasile. Il suo scopo è contribuire, alla luce del Carisma dell'Unità, a dar vita ad imprese fraterne che sentono come propria missione sradicare la miseria e l'ingiustizia sociale, per contribuire ad edificare un sistema economico e una società umana di comunione dove, ad imitazione della prima comunità cristiana di Gerusalemme, *"non vi era alcun indigente tra di essi"* (At 4,32-34).
- 2** L'EdC è una **realtà una e mondiale**, coordinata da una Commissione Centrale e da Commissioni Locali, legate alla Commissione Centrale sulla base del principio di sussidiarietà.
- 3** Chi, a qualsiasi livello, aderisce all'EdC si impegna a **vivere alla luce del carisma** dell'unità i valori e la cultura della comunione, sia come singolo sia nelle organizzazioni in cui opera, e farsene animatore e promotore. In particolare si impegna, con le idee e con l'azione, affinché la cultura della comunione, del dare e della reciprocità penetri sempre più il mondo dell'economia e lo informi di sé a tutti i livelli.
- 4** L'asse portante dell'EdC è rappresentato da **imprese o organizzazioni produttive** di varie forme giuridiche, anche non lucrative (non-profit, imprese sociali e civili, cooperative, associazioni...) che decidono di adottare nella loro prassi la cultura e i valori dell'EdC.
- 5** Le imprese EdC si impegnano a **generare nuova ricchezza e a creare nuovi posti di lavoro**, con creatività e innovazione, e quindi a condividere gli utili per i fini del Progetto EdC, anche oltre l'ambito dei suoi normali portatori di interesse.
- 6** In base all'ispirazione originaria, l'EdC dà vita a dei **Poli Produttivi**, primariamente nelle Cittadelle del Movimento dei Focolari di cui sono parte integrante. I poli, segni di testimonianza e di concretezza del progetto, sono una componente essenziale dell'EdC, e rendono completo il progetto in una data regione e/o Paese.
- 7** La **richiesta di adesione** all'EdC da parte di singoli e/o istituzioni va indirizzata alla commissione locale, che la concede finché sussistono i **requisiti**, che sono:
 - A.** Un serio impegno da parte dell'imprenditore/i ad iniziare un cammino di comunione con la commissione locale e con tutto il movimento EdC locale ed internazionale, non solo come singola persona ma, in caso di imprenditori, anche come espressione della comunità aziendale;
 - B.** La condivisione degli scopi del progetto e delle finalità del carisma dell'Unità di cui l'EdC è espressione;
 - C.** L'apertura a destinare gli utili aziendali, quando sono presenti, secondo i tre scopi del progetto, che sono:
 1. aiuto concreto agli indigenti,
 2. la formazione di "uomini nuovi",
 3. lo sviluppo dell'impresa e/o distribuiti ai soci;
 - D.** Ispirare la propria governance aziendale alla fraternità, secondo il documento "linee per condurre un'impresa EdC";
 - E.** Intendere e vivere il rapporto con le persone in situazione di indigenza su un piano di sostanziale dignità, rispetto, uguaglianza, reciprocità e di comunione;
 - F.** Concepire la propria azienda e/o azione come un luogo e uno strumento per ridurre l'indigenza, la miseria e l'ingiustizia, sia nel proprio contesto locale sia a livello globale.
- 8** L'EdC dà anche vita ad un **movimento di pensiero e di idee**, in un autentico dialogo con la cultura contemporanea e con l'economia civile, solidale e sociale a livello locale e internazionale.
- 9** L'EdC **coopera con le varie iniziative delle Chiese**, delle varie religioni e della società civile e politica, di cui si sente espressione vitale e strumento di unità.
- 10** L'EdC contribuisce a che **"tutti siano uno"** (Gv, 17,21).





QAIC / IT / 90570 - A



CONSULENZE

- ☐ Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
- ☐ Privacy D.Lgs. 196/03
- ☐ Autocontrollo alimentare HACCP
- ☐ Sistemi qualità ISO
- ☐ Adempimenti D.Lgs. 231/01
- ☐ Valutazione STRESS lavoro correlato
- ☐ Consulenze ambientali
- ☐ Iscrizione/gestione SISTRI
- ☐ Campagne di comunicazione

CONVENZIONI

- Medicina del lavoro
- Test laboratorio
- Analisi ambientali

Iscriviti alla NEWSLETTER per aggiornamenti normativi

Oltre 1000 Clienti

Soluzioni personalizzate per:

- RSA
- Scuole
- Fondazioni
- Comuni
- Cooperative
- Imprese agricole

27 Cooperative Associate

Una gamma di offerta completa:

Igiene ambientale –
Pulizie – Facchinaggio –
Ristorazione – Servizi
socio sanitari -
Vigilanza

www.conast.it

Tel 030-3774422
info@conast.it

CORSI di FORMAZIONE

AREA SICUREZZA sul LAVORO

- Antincendio
- Primo Soccorso
- RSPP mod. A, B, C e aggiornamenti
- RLS e aggiornamenti
- Dirigenti e preposti
- Addetti carrelli elevatori

AREA AMBIENTE

- Gestione rifiuti
- Il sistema SISTRI
- La Gestione dei Centri di Raccolta

AREA IGIENE

- Autocontrollo alimentare
- La Legionella: rischi e prevenzione

*Controlla il nostro
CALENDARIO CORSI*

Il Talento e l'Umanità



Mercoledì 24 luglio scorso ci ha lasciato Andrea Lepidi, segretario e poi presidente di Confcooperative Brescia, vicepresidente di Confcooperative nazionale, segretario e poi presidente di Confcooperative Lombardia. Numerosissimi anche gli altri incarichi esterni alla cooperazione, primo fra tutti quello di Presidente della Provincia di Brescia. Ci piace ricordare il suo impegno e la sua passione per la cooperazione con quanto lui stesso aveva scritto nel libro "Confcooperative – Unione Provinciale di Brescia : Cinquant'anni di storia".

"Io sono profondamente convinto che la cooperativa senza la partecipazione è destinata ad inaridire. Se diventa come tutte le altre società, qual è il suo elemento caratterizzante? (...) Ovviamente dare migliori e più convenienti opportunità e vantaggi ai soci di quanto offra il mercato è una cosa importante che va non solo perseguita, ma possibilmente implementata in tutti i settori di attività. Così facendo si svolge già una lodevole funzione sociale. Certo ci vuole cultura imprenditoriale, ma il di più della cooperazione è il dato sociale, nel senso che il socio non è un semplice acquirente o destinatario di un bene, ma è contemporaneamente il protagonista di queste cose e quindi la sollecitazione alla sua partecipazione responsabile e alla sua crescita è l'elemento caratterizzante della forma cooperativa. Bisogna quindi evitare il rischio di fermarsi solo all'aspetto economico, perché la caratteristica distintiva della Cooperativa è di essere una società che cerca la sintesi tra finalità economiche e finalità sociali, sia tra i soci applicando i principi mutualistici, che nel contesto sociale praticando la mutualità allargata ovvero la solidarietà".

Parole sobrie e semplici, ma profonde e significative, proprio come Andrea Lepidi.

Una vita intensa, densa di impegni, colma di appuntamenti, ricca di ideali, al servizio di ogni uomo che incedeva sul suo passo.

No, Andrea non è mai stato avaro di sé stesso. Per questo il cordoglio e l'affetto per la sua morte, negli ultimi afosi giorni di luglio quando dalla sua casa si vede il granoturco alto e maturo e dalle finestre entrano gli afiori della bassa sono stati così unanimi. Ha dato molto in tante direzioni, in tanti modi, in mille rapporti collettivi, ma soprattutto individuali, che coltivava senza misurarne il costo.

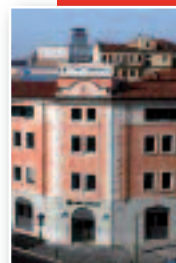
Qualche volta togliendo forse

spazio a sé stesso, alla sua famiglia che amava ed alla quale dedicava l'orgoglio di ciò che aveva seminato.

La sua è una biografia che andrà scritta nel dettaglio, per essere compresa e apprezzata. Lì c'è il valore di una vita vera. Sono i dettagli, i piccoli gesti quotidiani che danno spessore alla umanità, che danno senso alla storia e al destino di un uomo, quelli dove è più facile rintracciarne l'identità autentica, e rincorrere la traccia di un modo di pensare, di guardare il mondo e di onorare la vita. Quelli dai quali nasce poi la presenza pubblica, l'orma più visibile del

percorso. Nella storia del dopoguerra bresciano e non solo, la vicenda terrena di Andrea si iscrive come un esempio, un modello virtuoso di quella storia dei cattolici democratici che seppero coniugare una ispirazione di parte con un progetto universale di sviluppo e di crescita della società.

Andrea, appartiene ad una generazione che si è fatta da sé, per una forte ansia di riscatto della propria condizione e di quella parte popolare che rappresentava. Era nato qui dove è oggi viene sepolto, fedele ad una terra che capiva, ad una cultura che l'ha nutrito ad un



humus da cui non si è mai staccato.

Seguendo la logica di un itinerario presagito dalle origini contadine, si era diplomato perito agrario, entrando poi nei Cata, centri di aggiornamento tecnico agrario voluti da Cesare Trebeschi, allora assessore provinciale all'agricoltura. Erano le prime esperienze innovative della cooperazione nel mondo dell'agricoltura. Nascevano i caseifici sociali e tante cooperative di acquisto, e tante iniziative che univano energie solitamente individuali in un modello di sviluppo che andava diventando struttura di rilievo dell'attività economica.

Alla cooperazione Andrea si appassionerà fino a diventarne presto giovanissimo dirigente provinciale, potenziando quelle cooperative bianche che immettevano nel tessuto della società i germi di una cultura solidaristica ispirata ai grandi movimenti del cattolicesimo sociale.

E intanto, a 27 anni, diventava sindaco di questo suo comune, Lograto. Lo sarà per dieci anni, lasciando nella realtà locale l'orma di una umanità straordinaria, l'immagine di una politica pulita, rigorosa, capace di dare soluzioni ai bisogni, disponibile all'ascolto, priva di alterigia, esente dalle ansie del potere.

Da sindaco Andrea diviene segretario generale dell'Unione Cooperative e, assieme alla

Cisl ed alle ACLI, da vita al consorzio bresciano per l'edilizia economico popolare, il Consedi. So di non azzardare paragoni impropri nel sostenere che, dopo padre Ottorino Marcolini, nessun amministratore pubblico darà al settore della cooperazione edilizia e del soddisfacimento dei bisogni di casa, quanto ha dato Andrea Lepidi.

Che dell'unione Cooperative diventerà presidente, apportandovi di in tanti anni di impegno le sue doti di pazienza, di tenacia, di equilibrio, di prudente navigatore. La cooperazione bresciana deve ad Andrea una immagine virtuosa di sé, capace di dialogare con il più alto livello dell'economia e della politica e assieme di essere sempre, senza possibilità di equivoci, dalla parte dei bisogni dei più deboli. ED è quella della cooperazione una storia lunga, di tante giornate in trincea, di chilometri percorsi nella periferia bresciana, di rapporti con gli organismi nazionali, di incontri e convegni e dibattiti. Occorrerebbe guardare di più la fatica delle giornate che non le tappe dei risultati per capire lo spessore e la passione di tanti dirigenti popolari come Andrea che hanno misurato la loro vita con la crescita della coscienza collettiva delle classi più indifese. Ma il talento che era sottinteso a tanto fervore era quello della politica. Andrea possedeva naturali doti politiche, proprie di

chi crede che la gestione della cosa pubblica sia, secondo una affermazione pontificia, l'esercizio più alto della carità. Amava la politica, ne sosteneva con puntiglio, con intransigenza la dialettica, ne apprezzava le virtù civili e ne disprezzava le strumentalizzazioni, l'uso improprio, l'interesse personale. Militava sul versante del cattolicesimo democratico che aveva referenti in Brescia i nomi prestigiosi di Franco Salvi, Mino Martinazzoli, Pietro Padula.

Ma sapeva dialogare con i mondi laici, e di sinistra, e libertari. Per queste sue qualità riconosciute, Lepidi diventerà, contro ogni pronostico, il primo presidente della provincia eletto direttamente dai cittadini. I suoi quattro anni di presidenza della provincia di Brescia furono una ininterrotta serie di grandi progetti, di buone idee, e di opere compiute, strade, scuole, aeroporto, biblioteche. Ma soprattutto furono quattro anni di intense passioni civili. Dentro le quali la personalità autentica di Andrea si staglierà con una misura di rigore morale, di probità pubblica, di sobrietà personale inarrivabili.

Anche perché Andrea osava disturbare i potenti. Diventerà presidente nazionale dell'UPI, unione delle provincie d'Italia. Sarà settimanalmente a contatto con ministri e alti funzionari e commissari europei. Terrà rapporti intensi

con Romano Prodi ed Enrico Letta. E sarà una abile tessitore di interessi per la sua provincia, di proposte legislative originali sul piano sociale, e di puntigliose prese di posizione pubbliche. Ciò che mi stupiva, in quel periodo straordinario di vita, era la capacità di Andrea di confronto con le personalità più raffinate della politica, bresciana e non. La dialettica con Mino Martinazzoli, di cui era amico, e che era allora sindaco di Brescia, era sempre sorprendente. Andrea non cedeva, non pativa complessi. Era conscio dei propri limiti, ma sapeva cogliere anche quelli altrui.

Fu, per quanto abbia memoria di tanti anni e di tanti uomini, uno degli interlocutori più abili per la semplicità delle parole e la chiarezza delle posizioni. E fu un lavoratore instancabile di lunghe giornate senza orari, senza pause. Aveva come guida le idee che sanno tramutarsi in fatti. Parole come cooperazione, solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale erano da lui considerate alibi ideologici, estetici, se non sapevano tradursi in cose tangibili, in opere concrete, in servizi autentici.

Al termine del suo quadriennio di presidenza (era la vigilia del 2000), avrebbe potuto ricandidarsi. Era popolare, aveva raccolto consenso e stima. Lo supplicarono in molti. Ma avvertiva che la politica lo stava distaccando troppo dalla

vita. Non lo consentì. E qualche volta ebbe nostalgia di una decisione radicale. Addusse problemi di famiglia. Continuò a coltivare la passione assumendo ruoli professionali laterali, senza impegni diretti in politica, come un osservatore che fatica a non entrare in campo. Diresse "obiettivo lavoro" a Milano, tornò alle cooperative, fondò associazioni culturali e politiche, divenne revisore dei conti della Banca di credito cooperativo di Pompiano e Franciacorta. Senza smettere mai la passione politica, e cioè il dovere di esprimere pareri, di prendere posizione, di partecipare, di avvertire, di restare un riferimento ineludibile, una pietra di inciampo. Non amava quelli che stanno alla finestra.

Per questo ha lasciato lungo il percorso del suo cammino, piante frondose di buoni frutti. Ancora adesso gli amici più intimi lo chiamavano "Andreino". Un vezzo ironico e affettuoso. Per via di quel candore quasi infantile con cui guardava il mondo; di quelle innocenti indignazioni con cui giudicava le cose del suo tempo; e di quella saggezza umile, di ascolto, di disponibilità, che appariva ingenua ed era invece il segno marcato di una fedeltà ai principi irrinunciabili che danno senso e ordine e gerarchia agli eventi. E perciò quella saggezza si avvicinava, per quanto possibile, alla verità. E perciò era riconosciuta, richiesta.

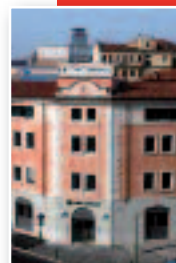
Fece del suo destino una sorta di didascalia della fedeltà alla vita e alla cultura popolari. Affrontando con lo stesso spirito, con questo spirito insieme libero e ordinato, ogni nuovo incontro. Anche quest'ultimo di incontro, con una malattia subdola che per oltre due anni lo ha illuso e disilluso. Contro la quale non ha mai imprecato perché sapeva che la rabbia sarebbe stata un male in più.

Il dolore rende trasparenti. E cerco, Andrea, la volontà di Dio non nell'accettazione dell'evento, ma nel modo di affrontarlo, nella risposta che ciascuno dà a ciò che succede si annida la volontà di Dio, pensava Andrea.

È il modo di affrontare ciò che ci tocca in sorte che svela il nostro rapporto con la vita e con la morte. La risposta di Andrea fu quella di chi guarda con fiducia a ciò che accade, ma non ne altera la realtà, la vede in faccia senza continuare a chiedersi "perché a me?". Ha affrontato quest'ultimo tratto di strada, che ciascun uomo percorre in solitudine, con la tenacia, la fatica e, alla fine la rassegnazione delle fede semplice dei padri. I quali sapevano il ritmo naturale del tempo e della vita. Ne accoglievano, della vita, ogni inizio come un grandi dono, non ne subivano la fine come un sopruso.

Tina Bino

(discorso pronunciato nella cerimonia di commiato a Lograto)



Come vanno le cooperative?

Leggiamo insieme alcuni dati

Con il deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci 2012 delle Cooperative aderenti e da una prima lettura di quelli già disponibili, è possibile anticipare qualche considerazione in merito **all'andamento delle cooperative a livello bresciano**: un commento completo e un'analisi esaustiva risulterà possibile una volta raccolti i dati gestionale dalle circa 600 Cooperative aderenti, indicativamente nel prossimo mese di novembre. Nel frattempo i primi segnali che emergono evidenziano ancora un valore della produzione in leggero incremento, ma i risultati di esercizio confermano anche il 2012 come un anno caratterizzato da numerose Cooperative che accusano perdite di esercizio con conseguente contrazione dell'accumulazione patrimoniale; l'occupazione appare in sostanziale tenuta, ma l'aumento del 60% rispetto all'anno precedente (2011) delle richieste di Cassa Integrazione presentate ai nostri uffici testimoniano una situazione di mercato particolarmente difficile.

Analoga conferma proviene dal servizio revisione e dai provvedimenti richiesti al Ministero per liquidazioni coatte e commissariamenti di Cooperative che hanno raggiunto nel 2012 una dimensione impensabile fino ad oggi.

Si tratta di quelle Cooperative che in questi ultimi 4 anni non

hanno saputo riorientarsi, quelle mancanti di visione imprenditoriale, di sufficiente patrimonializzazione, di efficiente organizzazione aziendale e di adeguati strumenti per anticipare e/o prevedere il futuro, non solo nel breve termine, ma anche nel medio, giunte purtroppo al capolinea. Certo, in alcuni settori di attività anche imprese capitalistiche di lunghissima storia hanno ammainato la bandiera e gli strumenti previsti dal legislatore in termini alternativi alla procedura fallimentare sono stati abbondantemente, e a volte strumentalmente messi in campo, trascinando in un effetto domino molte altre imprese anche cooperative.

Ma la nostra storia insegna che la Cooperativa ha la propria forza in quelli che a volte possono venire letti come dei limiti; mi riferisco al concentrare l'azione in risposta ai bisogni veri, alla prudenza che contraddistingue il loro sviluppo, al ricercare nella messa in rete con altre Cooperative le opportunità e le difese. Il 2012 presenta anche una riduzione del numero delle imprese cooperative attive operanti sul territorio bresciano, cui ha fatto da contraltare l'aumento della loro dimensione media, sia per quanto riguarda la loro dimensione patrimoniale che quella occupazionale, confermando quanto evidenziava il secondo rapporto sulla Cooperazione bresciana predi-

sposto dall'Osservatorio dell'Economia Sociale della Camera di Commercio di Brescia e presentato lo scorso 12 luglio. Nella presenza di una significativa componente femminile negli organi dirigenti di tante Cooperative associate e nel ruolo di conciliazione tra famiglia e lavoro svolto da numerose realtà risiedono alcuni dei tratti caratteristici peculiari di un numero importante di imprese Cooperative. La dimensione occupazionale degli oltre 17.000 addetti delle Cooperative associate, per oltre i due terzi contraddistinta da un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, appare confermata dai primi indicatori raccolti.

Dall'ultima **indagine congiunturale predisposta a livello nazionale da Confcooperative**, l'83% dei cooperatori non prevede riduzioni di organico nei prossimi mesi, ma il 17% non evidenzia analoga certezza: l'unico settore merceologico che non prevede contrazioni è quello agricolo, agroalimentare in particolare. La tendenza occupazionale per i prossimi mesi è prevista in diminuzione per il 16%, in aumento per il 13% e stazionaria per il 71%. Tra i fattori che stanno contraendo la produzione di beni e servizi da parte delle imprese Cooperative oltre il 66% evidenzia la scarsità della domanda, il 9% la concorrenza sleale, il 7% la scarsa liquidità, il 6% i tagli dei



I CRITERI DI CONTROLLO DEL FISCO VERSO LE COOP

L'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, in relazione agli anni 2013-2015, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato, tra le priorità di carattere politico, il rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria è chiamata ad attuare l'azione di contrasto secondo le procedure che, nel corso del tempo, si sono ormai consolidate, procedure che vedono in primo luogo la mappatura delle diverse macrotipologie di contribuenti, con conseguente determinazione ed analisi mirata del rischio. Attraverso l'utilizzo di metodologie di intervento differenziate, si procederà quindi all'individuazione ed al contrasto dei fenomeni di evasione e/o elusione ritenuti più pericolosi e diffusi, il tutto con l'obiettivo del costante miglioramento qualitativo dei controlli, finalizzato alla definizione per le vie brevi della pretesa tributaria, anche mediante la diffusione e l'informazione in ordine agli strumenti deflativi del contenzioso tributario, quali l'adesione e l'acquiescenza.

Muovendo da tali politiche di indirizzo, l'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 31 luglio 2013 una apposita circolare (n. 25/E), nella quale sono riassunti i profili operativi propri dell'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in particolar modo riferiti alle attività specifiche da porre in essere, in relazione alle diverse macrotipologie di contribuenti identificate.

Apposite sezioni del documento so-

no riservate al comparto degli enti non profit (enti non commerciali, Onlus), oltre che agli altri soggetti che, in linea generale, fruiscono di regimi fiscali di favore, tra cui le società cooperative ed i soggetti operanti nel settore agricolo.

Con riferimento alle società cooperative, nel documento si evidenzia come l'analisi del rischio debba necessariamente muovere dall'individuazione di quegli elementi che possano far supporre la mancanza delle finalità mutualistiche e, di conseguenza, l'abusivo ricorso alla forma cooperativa, allo scopo di fruire indebitamente dei benefici fiscali previsti.

L'Amministrazione finanziaria, ai fini delle attività di analisi e selezione delle società cooperative, tenderà pertanto a privilegiare le situazioni che presentano maggiori rischi di evasione e/o di elusione, sulla base della conoscenza del territorio e delle attività operative eseguite, oltre che del particolare settore in cui operano tali soggetti, che potrebbe rappresentare un alto indice di realizzazione di fenomeni fraudolenti.

In particolare, precisa l'Agenzia delle Entrate, la selezione dovrà riguardare i soggetti che si qualificano come cooperative, ma non risultano iscritti nel relativo Albo, oltre che le entità in relazione alle quali vengono rilevati specifici indicatori di rischio, costituiti, tra gli altri, dalla presenza di crediti Iva di importo elevato, non giustificati in base al settore di attività o al volume d'affari, dalla circostanza che l'operatività della cooperativa si sviluppi in brevi periodi di attività, dall'evidenza di forti incoerenze negli in-

dicatori gestionali (es. rapporto tra ricavi e costo del lavoro), oppure ancora dall'omessa dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In tale contesto, riferisce l'Agenzia delle Entrate, una particolare attenzione, nell'ambito delle attività di verifica, dovrà essere riservata alle cooperative di produzione e lavoro ed alle cooperative edilizie di abitazione.

L'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento allo specifico ambito delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), assume particolare rilievo anche ai fini della tutela della fede pubblica che viene riposta da coloro che si rivolgono a tali enti, in virtù della loro particolare qualificazione.

Risulta quindi necessario, a parere dell'Agenzia, presidiare con attenzione il comparto in esame, al fine di verificare che le attività in concreto esercitate dai soggetti che formalmente si qualificano come Onlus siano effettivamente ricomprese tra quelle ritenute meritevoli dalla normativa di settore, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In relazione al comparto Onlus, l'Agenzia non tralascia di ricordare come l'attività di ispezione non possa ignorare le c.d. Onlus di diritto, quali ad esempio le associazioni di volontariato e le cooperative sociali; in relazione a queste ultime, viene ribadito come l'analisi debba muovere in primo luogo dalla corretta iscrizione della cooperativa nella specifica sezione dell'Albo nazionale delle società cooperative, i cui dati sono rilevabili tramite il collegamento con

fiscale

le Camere di Commercio e con le Direzioni Regionali della medesima Agenzia delle Entrate.

Apposito paragrafo, infine, viene dedicato ai soggetti operanti nel settore agricolo, settore all'interno del quale il sistema cooperativo risulta fortemente radicato.

Preso atto che il comparto in questione riveste notevole rilievo in relazione al rischio di fenomeni di abu-

so, l'Agenzia invita gli operatori adetti al controllo ad esaminare prioritariamente le imprese che svolgono le c.d. attività connesse, quali la commercializzazione e trasformazione, aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi. Specifica attenzione sarà riposta in relazione alle società agricole, comprese le società cooperative, che fruiscono del regime speciale

previsto in materia di Iva (art. 34 Dpr 633/72) e che intrattengono scambi commerciali con altre società direttamente o indirettamente controllate, favorendo la creazione di crediti Iva successivamente utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte e contributi.

Maurizio Magnavini

IMU – L'ABROGAZIONE DELLA PRIMA RATA

Il Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 ed entrato in vigore lo stesso giorno, introduce alcuni aspetti di novità in materia di IMU.

Il Decreto dispone, in via definitiva, che non è dovuta la prima rata dell'IMU per il 2013, relativamente alle abitazioni principali e ad alcune categorie di immobili che assumono particolare rilevanza sul piano sociale ed economico. Come si ricorderà, con il decreto legge n. 54 del 2013, convertito dalla legge n. 85 del 2013, era stato provvisoriamente sospeso l'acconto IMU, in scadenza il 16 giugno dello stesso anno. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1, le tipologie di immobili coinvolte nel provvedimento di sospensione e interessate dall'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria sono le seguenti:

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Infatti, tali immobili sono ritenuti maggiormente sintomatici di una più elevata capacità contributiva;
- unità immobiliari appartenenti al-

le cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- fabbricati rurali strumentali;
- terreni agricoli.

Per quanto riguarda, invece, la cancellazione del versamento di dicembre (rata del saldo), esiste attualmente solo un impegno assunto dal Governo che dovrà tradursi in un prossimo decreto da collegare in ottobre alla legge di stabilità.

Pertanto, l'articolo 2, comma 1, stabilisce che non è dovuta la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 a favore dei cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Con tale norma si intende venire incontro alle esigenze manifestate da numerose imprese, che a fronte della perdurante crisi del settore, non sono riuscite ad assegnare o ad alienare tutti gli alloggi realizzati (così detto "invenduto"). Il comma 2, lettera a), rende definitiva la previsione

di un trattamento particolare per i fabbricati di cui al comma 1, disponendo l'esenzione a regime dei medesimi dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Mediante la riformulazione, ad opera del comma 2, lettera b), del sesto periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, viene disposto un trattamento differenziato per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Tali immobili, che in forza del rinvio all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, potevano usufruire soltanto della detrazione per l'abitazione principale, in virtù delle disposizioni del comma 4 vengono ora completamente equiparati all'abitazione principale.

Viene, altresì, stabilita l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

fiscale

Di particolare rilievo per le cooperative di abitazione ed i loro consorzi l'equiparazione all'abitazione principale anche degli alloggi sociali aventi le caratteristiche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, dal quale è stata coniata la definizione di "Housing Sociale". Tali alloggi sono destinati alle fasce di popolazione svantaggiate e, pertanto, svolgono un'importante funzione di interesse generale e sociale. Inoltre, si reputa che mediante tale misura si venga a creare un effetto incentivante all'attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di incrementarne l'offerta abitativa, con conseguenti ricadute anche sotto il profilo occupazionale. Come noto, per «alloggio sociale» si intende l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edi-

lizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

La previsione del comma 5 del medesimo art. 2 interessa specificamente le cooperative edilizie formate da appartenenti alle forze armate e di polizia. In particolare, si prevede che ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al comparto Sicurezza e a categorie ad esso equiparate, non concesso in locazione, si applica la disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a prescindere dalle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Si ritiene utile precisare, inoltre, che,

ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, a differenza di quanto previsto dall'abrogata normativa ICI che all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504 del 1992, considerava abitazione principale quella ove era stabilita la residenza anagrafica dei contribuenti. Proprio a causa di tale definizione di abitazione principale, non ha trovato finora accoglimento una proposta di modifica da tempo avanzata da Confcooperative relativamente all'equiparazione all'abitazione principale, in deroga al requisito della residenza anagrafica, delle unità immobiliari destinate a studenti universitari. La richiesta verrà, pertanto, rappresentata in sede di conversione in legge del decreto in esame.

Da ultimo, si evidenzia che dal 2014 entrerà in vigore una nuova tassazione comunale federale: si tratta di un'imposta sui servizi comunali ("service tax"), che sostituirà la Tares.

fiscale

IL SERVIZIO FISCALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA È A DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE COOPERATIVE ADERENTI NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Il Servizio Fiscale di Confcooperative Brescia, rivolge la propria attività principalmente alle cooperative e alle società dotate di una struttura amministrativa e contabile interna e si articola sinteticamente nei seguenti principali servizi:

- consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale ed IVA, sull'amministrazione della società, sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie;
- consulenza, assistenza e redazione del bilancio annuale, delle relative relazioni accompagnatorie e dei conseguenti obblighi tributari (dichiarazione IVA, redditi, IRAP, IMU, studi di settore, etc.);
- assistenza nella redazione di bilanci infrannuali;
- verifiche di situazioni contabili;
- predisposizione e presentazione pratiche di rimborso di imposte e tasse;
- istanze di sgravio e/o condono;
- soluzione di quesiti specifici
- consulenza e assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni e affitto di azienda etc.).

Tutta l'attività è condotta in stretta collaborazione con gli altri uffici di Assocoop s.r.l., in particolare con l'ufficio legale e con l'ufficio paghe e gestione risorse umane, con l'obiettivo di offrire agli associati una consulenza integrata e completa sotto tutti i punti di vista.

L'ufficio contribuisce in modo significativo alle attività di Unicaf - Caf nazionale di Confcooperative con sede a Roma e Bologna – attraverso la partecipazione a tavoli di studio e di approfondimento normativo sulle società cooperative, la docenza nell'ambito dei convegni, la predisposizione di circolari fiscali e la risposta ai quesiti provenienti da tutto il territorio nazionale.

STUDI DI SETTORE: A REGIME LE DISPOSIZIONI

Il mese di settembre di ogni anno, con riferimento agli adempimenti di carattere tributario, è contraddistinto dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Gli operatori sono quindi chiamati a fare sintesi formale, in relazione agli elementi utilizzati sia per la determinazione dello stanziamento del carico fiscale, appostato nel bilancio del precedente esercizio, che per la quantificazione delle imposte versate a saldo negli scorsi mesi.

Nell'ambito della predisposizione dei modelli di dichiarazione, tende ad assumere sempre maggiore rilevanza il prospetto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, prospetto che costituisce allegato al modello Unico.

In linea generale, infatti, le società cooperative sono chiamate, analogamente agli altri operatori d'impresa, a fare i conti con lo strumento degli studi di settore, strumento che, per quanto contraddistinto da fattori inevitabilmente induttivi, rappresenta un elemento di enorme efficacia, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle attività di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale.

Con riferimento specifico al mondo cooperativo, l'Agenzia delle Entrate ha da tempo maturato, grazie anche alle pressanti segnalazioni delle centrali cooperative, la convinzione che lo strumento in questione, di per sé, mal si concili con gli obiettivi mutualistici tipici di una società cooperativa. In più di qualche occasione, nei documenti di prassi, l'Agenzia aveva infatti avuto modo di segnalare come, nelle attività di accertamento da

studi di settore, si debba tenere conto che le cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici, che possono incidere in maniera rilevante sui ricavi conseguiti. Grazie ad un provvedimento di fine 2012, spiegato dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 15 luglio 2013, tali convinzioni sono state tradotte in dettato normativo, avente ora caratteri permanenti.

In forza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto 11 febbraio 2008 sono rese "a regime". Tali disposizioni prevedono che, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possano essere utilizzati in modo diretto per l'azione di accertamento.

In verità, tale principio era già stato sancito, in forma temporanea e sperimentale, per i precedenti periodi d'imposta 2010 e 2011. L'intervento di fine 2012 ha dunque reso definitivo l'assunto in forza del quale gli studi di settore, nei confronti delle cooperative prevalenti, non possono costituire strumento diretto di accertamento.

Nella citata circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate è inoltre ritornata, nell'intento di fornire ulteriori chiarimenti, sulla causa di inapplicabilità rispettivamente prevista:

- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tale causa di inapplicabilità attribuisce alle cooperative sopra citate una forma di esonero completo, in questo caso da riferirsi anche alla fase di comunicazione dei dati, che le pone in una posizione di ulteriore maggiore garanzia, rispetto alla fattispecie rappresentata in precedenza (inutilizzabilità dei risultati nella fase di accertamento).
- L'Agenzia, nel documento di prassi richiamato, ha ricordato come la causa di inapplicabilità in parola faccia riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti, che non operano per conto terzi e che non seguono quindi le ordinarie regole di mercato.
- Nel caso in cui non fosse conseguito il requisito dell'esclusività, dovendosi quindi applicare il sistema studi di settore, l'Agenzia delle Entrate invita gli uffici, in sede di contraddittorio con il contribuente, a tenere comunque conto che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici, che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, ritenendo quindi assolutamente attuali i principi già espressi in precedenti occasioni.
- Sollecitata dalle organizzazioni di categoria, l'Agenzia sofferma l'attenzione sulla posizione delle cooperative o dei consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti, pubblici e non, di lavori, servizi e forniture nel settore edile, in particolare quando questi sono costituiti per raggiungere i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria (conseguita grazie all'aggre-

fiscale

gazione delle caratteristiche soggettive di ogni impresa partecipante), necessari ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.

In molti casi, l'attività di cooperative o consorzi similari è tale per cui, una volta aggiudicati i lavori, vi è l'immediata riassegnazione, per porzioni, alle imprese socie o consorziate, il tutto nell'intento di consentire alle stesse di accedere, per propria parte, alla realizzazione di opere più complesse, altrimenti singolarmente impossibili da realizzare.

Dal punto di vista formale, si assiste, in simili tipologie di rapporto, ad una prima fatturazione, da parte del singolo socio o consorziato, della quota di lavoro assegnato nei confronti della cooperativa o del consorzio, i quali, a loro volta, emettono fattura nei confronti del committente.

Con riferimento a tale fattispecie, l'Agenzia ritiene che non possa configurarsi una causa di inapplicabilità degli studi di settore. Ciò in quanto, a parere dell'Agenzia, l'elemento de-

terminante ai fini della sussistenza della stessa è la presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. Sarà cura degli uffici territoriali, nella fase di selezione e controllo, valutare attentamente la posizione di tali cooperative o consorzi, tenuto conto delle finalità esclusivamente mutualistiche che connotano il rapporto tra cooperativa e consorzio da un lato e soci e consorziati dall'altro.

Maurizio Magnavini

PACCHETTO OCCUPAZIONE

Si approfondiscono le modifiche apportate in sede di conversione del pacchetto occupazione IN VIGORE DAL 23 AGOSTO 2013 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013).

Ciò anche alla luce della circolare del Ministero con cui sono state già offerte alcune prime indicazioni operative.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013 non offre particolare valore aggiunto nell'interpretazione delle nuove norme, ma contiene piuttosto alcune precisazioni, soprattutto rispetto all'entrata in vigore di alcune disposizioni, finalizzate a orientare il personale ispettivo nell'applicazione delle nuove regole.

Il testo della legge approvato in via definitiva conferma nella sostanza l'impianto del provvedimento con alcune integrazioni ex-novo e la riformulazione di alcuni passaggi già contenuti nel decreto iniziale.

Con specifico riferimento al sistema cooperativo, segnaliamo:

1. Associazione in partecipazione (articolo 7 comma 5 – articolo 7bis). Con un'ulteriore modifica all'articolo del Codice Civile 2540, si introduce una

nuova disposizione che riconosce alle imprese a scopo mutualistico una deroga nell'utilizzo del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro: nel caso di associati individuati/ eletti attraverso lo strumento delle assemblee separate previsto dal codice civile per le medesime cooperative e a patto che tali contratti siano comunque certificati, NON si applicano i limiti introdotti dalla legge Fornero (massimo 3 soggetti compreso associante per l'intera impresa). Per com'è formulata la norma, riteniamo necessario fare sia opportuni approfondimenti, sia chiedere chiarimenti al Dicastero competente.

Infatti, anche se il socio non è nominato nel nuovo dettato normativo, da più parti sono pervenute richieste di chiarimento, in ordine alla compatibilità della previsione normativa con la figura del socio lavoratore, così come disciplinato dalla legge 142/2001.

Un tema – ora centrale – è se il rapporto di associazione in partecipazione può essere considerato a tutti gli effetti uno dei rapporti di lavoro che la cooperativa instaura con il socio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/2001.

Pertanto, finché non saranno sciolte tutte le riserve su questo passaggio della legge, invitiamo tutti alla massima prudenza nell'utilizzare detto istituto.

2. Soci lavoratori delle cooperative della pesca (articolo 9 comma 16sexies). Per capire questo punto bisogna fare un passo indietro. L'articolo 9 della Legge 30/2003 ha introdotto il comma 2bis nell'articolo 3 della Legge 142/2001 sul socio-lavoratore.

La norma consente alle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge 250/1958) di corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato. Il cosiddetto compenso alla parte).

Nel frattempo, però, è stato sottoscritto il CCNL per il settore della pesca con l'impegno congiunto, cooperativo e sindacale, di superare l'articolo 2bis considerato l'avvento del contratto collettivo di lavoro, che individua i minimi salariali.

La legge 99, con l'introduzione del comma 2ter, risponde a questo impegno, ma lo vincola alle condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, del DI 248/2007 (Legge 31/2008).

lavoro

Come noto, quest'ultima è una norma antidumping per contrastare l'utilizzo dei contratti pirata in diversi settori di attività.

Il superamento della retribuzione alla parte avviene, ma devono essere presi a riferimento i minimi contrattuali previsti dai contratti leader, ovvero quelli sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative, cioè dall'Alleanza cooperativa e da Cgil, Cisl e Uil.

Altra importante misura riguarda l'**esclusione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo**, dal limite di 400 giornate in 3 anni posto per l'impiego di ciascun lavoratore con contratto intermittente.

Da segnalare, anche l'aumento della dotazione finanziaria per l'**inserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti** (ai sensi della legge Smuraglia) da parte di cooperative sociali con l'aggiunta di nuove risorse pari a 5,5 milioni di euro.

Infine, sebbene non strettamente riconducibile alla materia lavoro, bisogna evidenziare l'intervento operato in sede di conversione per favorire lo **sblocco di altri 20-25 miliardi di debiti della PA** a partire dal 2014 con l'introduzione di una garanzia dello Stato sulla cessione di crediti a intermediari finanziari - con un tasso massimo di sconto fissato al 2%.

Nel rinviare ai testi integrali per ulteriori apprendimenti, si procede ad un primo commento delle disposizioni contenute nella legge di conversione, distinguendole tra quelle inserite ex-novo e quelle che vanno a modificare passaggi già presenti nel DL, nonché integrandole, laddove strettamente fondamentale, con le indicazioni offerte dalla circolare n. 35 del Ministero del Lavoro che, come detto, sono da intendersi per lo più come linee guida operative per gli ispettori.

DISPOSIZIONI INTRODOTTE EX-NOVO

Trattamento economico soci-lavoratori cooperative della piccola pesca -art. 9, comma 16-sexies. Come già richiamato all'inizio il provvedimento contiene un'importante disposizione relativa al trattamento economico da riconoscere ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Come noto, fino ad oggi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge 142/2001, tali cooperative potevano corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato - c.d. retribuzione alla parte - anche in deroga rispetto ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi richiamati dal regolamento interno.

In sede di conversione del provvedimento, è stato introdotto un nuovo comma - il 2-ter - all'art. 3 della legge 142/2001, che esclude l'applicazione del precedente comma 2-bis in presenza delle condizioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 31/2008 - norma che prescrive di considerare i CCNL comparativamente più rappresentativi (ovvero quelli siglati dalle centrali cooperative che costituiscono l'Alleanza insieme a CGIL, Cisl e Uil) ai fini dei trattamenti economici da riconoscere ai soci.

Questa novità, che serve fondamentalmente a creare condizioni più favorevoli sia alla contrattazione collettiva nel settore sia all'erogazione degli ammortizzatori sociali, che necessitano di tabelle sui minimi retributivi, e per questo già condivisa dalle parti con l'Aviso comune del 28 luglio 2010, si concretizza come vincolo al riconoscimento di trattamenti economici complessivi per i soci lavoratori non inferiori - e quindi senza alcuna deroga - rispetto a quelli definiti dal CCNL applicato dalle nostre cooperative della piccola pesca.

Collaborazioni - art. 7, comma 2, lett. c-bis), e comma 2-bis. Una prima novità è rappresentata dall'introduzione di una specifica norma di interpretazione autentica dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 276/03 in merito alla disciplina delle **collaborazioni nel settore dei call-center**.

Come noto, con riferimento ai servizi resi dai call-center in regime di outbound, la normativa già in vigore prevedeva una specifica deroga rispetto all'utilizzo di collaboratori, per i quali NON è richiesto il ricorso ad un progetto (ex art. 24 bis del decreto-legge 83/2012, come convertito da legge 134/2012).

La norma riconduce tale deroga alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound, ma **ORA, in base all'interpretazione data, si applica anche per le "attività di servizi"**.

Su questo punto, vale sottolineare che già il Ministero del Lavoro, in via amministrativa, con la Lettera Circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013, aveva chiarito tale passaggio precisando che per attività di servizi vanno ricomprese anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente, da una contestuale "vendita" di prodotti o servizi.

Pertanto, trattandosi di una deroga generale ai principi stabiliti per le collaborazioni, nel caso dei call-center non devono necessariamente ricorrere gli elementi distintivi del rapporto a progetto quali ad esempio il collegamento ad un determinato risultato finale e il divieto della mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente (rimane l'indicazione nel contratto del corrispettivo economico da pagare in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento).

Un secondo intervento con portata generale consente una prosecuzione automatica del contratto a pro-

lavoro

getto qualora l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, subisca un ampliamento o una proroga nel tempo.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro – art. 7, c. 5 lett. a) alinea 2-bis), e art. 7-bis. Il provvedimento, in sede di conversione, si è arricchito di una nuova norma che esplicita **ulteriori casi per cui sono ammesse associazioni in partecipazione con apporto di lavoro con più di 3 soggetti** (limite riferibile all'intera impresa) – la riforma Fornero le aveva escluse in via generale, salvo poche eccezioni, pena la presunzione di un rapporto subordinato. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a), alinea 2-bis), i limiti sul ricorso alle associazioni in partecipazione introdotti dalla legge 92/2012 non si applicano:

- “limitatamente alle imprese a scopo mutualistico”, e quindi nel caso di IMPRESE COOPERATIVE, per gli associati individuati/eletti attraverso il meccanismo delle assemblee separate previsto per le medesime società cooperative dall'art. 2540 c.c., a patto di certificare il relativo contratto ex art. 75 e seguenti del decreto legislativo 276/03;
- per i rapporti tra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Rispetto all'utilizzo di questa deroga da parte delle imprese cooperative sarà necessario avere maggiori chiarimenti soprattutto per la parte della norma che parla testualmente di “associati individuati mediante elezione dell'organo assembleare”.

La **circolare n. 35** del Ministero del Lavoro integra le indicazioni di cui sopra chiarendo che per le imprese interessate la certificazione dei contratti di associazione in partecipazione:

- può essere effettuata anche successivamente al 23 agosto 2013 – data di entrata in vigore della legge;
- non è sostitutiva e per questo non deve sovrapporsi rispetto ad un accertamento ispettivo, che, di conseguenza dovrà essere sospeso in caso di procedura di certificazione già avviata e sino alla sua conclusione (nel caso opposto, ovvero qualora si ricorra alla certificazione dopo l'avvio dell'accertamento, la Commissione adita dovrà dichiarare l'improcedibilità della richiesta).

Inoltre, in sede di conversione, si segnala l'inserimento di un'ulteriore disposizione – ex articolo 7-bis – per favorire il corretto utilizzo di tale formula contrattuale da parte di tutti i datori di lavoro nonché una stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro (una sorta di sanatoria con trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato o in apprendistato). La procedura predisposta affida alle parti sociali il compito, di supportare i soggetti interessati alla stipula di appositi accordi entro il 30 settembre 2013 e, a fronte della nuova assunzione, prevede che:

- il lavoratore sottoscriva un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (valido anche a dirimere eventuali contenziosi in atto);
- il datore di lavoro versi alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo – pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati – finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale in relazione ai periodi di vigenza del contratto di associazione in partecipazione fino ad un massimo di 6 mesi.

La circolare n. 35 del Ministero del Lavoro declina in maniera puntuale gli aspetti operativi della procedura

di stabilizzazione degli associati in partecipazione ma, tuttavia, non chiarisce perché in merito all'estinzione degli illeciti pregressi, la norma cita anche i tirocini. Non è chiaro a che titolo verrebbero chiamati in causa.

Distacco e contratto di rete – art. 7, comma 2, lett. 0a).

Introdotta una specifica norma tesa a favorire situazioni di distacco di personale tra soggetti che hanno sottoscritto un contratto di rete di imprese, ferme restando le norme in materia di mobilità dei lavoratori previsti dal codice civile (per cui ai sensi dell'art. 2103 il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive).

Contestualmente, è ammessa la “codatorialità” dei dipendenti con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

La **circolare n. 35** del Ministero del Lavoro specifica che sorgendo in questo caso automaticamente l'interesse del distaccante, l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario basta a configurare un legittimo presupposto del distacco.

Inoltre, il Ministero declina il nuovo principio della “codatorialità” come riconoscimento della legittimità ad **esercitare il potere direttivo** a ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Non esiste invece un'automatica solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto di rete in termini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, ma è il contratto di rete stesso a definire tali aspetti nei suoi contenuti.

Fondo disabili e parità trattamento persone disabili – art. 9, c. 4-bis e 4-ter.

Da un lato, si procede ad un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un impor-

lavoro

to pari a 16,7 milioni di euro per il 2013 e 33,3 milioni di euro per il 2014.

Dall'altro, alla luce di recenti raccomandazioni provenienti dalla Commissione Europea, s'introduce un obbligo per i datori di lavoro ad adottare "ragionevoli accomodamenti" nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità.

Si sottolinea come, la disposizione, contenga una formulazione piuttosto vaga e indefinita, necessaria forse di ulteriori chiarimenti per essere concretamente e correttamente applicata.

Fondo nazionale per il servizio civile – art. 11, comma 6-bis. Si provvede ad incrementare lo stanziamento del Fondo per un importo pari a 1,5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni di euro per il 2014.

Aumento risorse per inserimento lavorativo dei detenuti – art. 10, c. 7-bis. A decorrere dal 2014 viene incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 193/2000 (Smuraglia) con nuove risorse pari a 5,5 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 4,6 milioni già stanziati. Si ricorda come tale integrazione vada letta anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge 94/2013 in termini di riorganizzazione degli incentivi a favore dell'assunzione di detenuti ed ex detenuti.

MODIFICHE SU DISPOSIZIONI GIÀ PRESENTI NEL DL

Incentivi per assumere lavoratori giovani a tempo indeterminato – art. 1. Una prima variazione riguarda il venir meno di uno dei requisiti richiesti, in maniera alternativa, per far in modo che l'assunzione a tempo indeterminato di un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni rientri nel campo di applicazione dell'agevolazione.

L'incentivo NON è riconosciuto se il datore di lavoro assume un giovane a tempo indeterminato che vive da solo o con una o più persone a carico – spetta solo nella misura in cui il giovane è un soggetto privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o non abbia un diploma di scuola media superiore o professionale.

Una seconda modifica contiene alcune precisazioni sul riconoscimento dell'incentivo – in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (come noto solo per 12 mesi e non per 18). L'incentivo è riconosciuto SOLO SE con il lavoratore aggiuntivo, che, seppur non necessariamente giovane e soggetto svantaggiato, deve essere comunque assunto per rispettare la condizione dell'incremento occupazionale, s'instauri un contratto di lavoro dipendente entro 1 mese dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per cui si fruisce dell'agevolazione.

Un terzo cambiamento concerne la procedura operativa da seguire per fruire dell'agevolazione e, contestualmente, la precisazione sui termini di decorrenza dell'incentivo stesso. Il nuovo meccanismo, significativamente diverso da quello presente nel testo iniziale, in attesa della apposita circolare INPS contenente specifiche istruzioni operative, può essere così riassunto:

- effettiva decorrenza dell'incentivo comunicata con avviso sul sito Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it – agevolate le assunzioni successive alla data in cui saranno effettivamente disponibili i fondi destinati dalle singole Regioni (la scadenza rimane al 30 giugno 2015);
- il datore di lavoro interessato invierà all'INPS una richiesta di ammissione al beneficio – una sorta di prenotazione dell'incentivo rispetto ad una futura assunzione da effettuare;

- l'Istituto garantirà una risposta entro 3 giorni verificando su base regionale l'effettiva disponibilità di risorse per il beneficio;
- in caso di disponibilità di risorse il datore di lavoro ha tempo 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Istituto per effettuare concretamente l'assunzione e, nei successivi 7 giorni lavorativi, per confermare alla sede INPS competente di aver effettivamente instaurato il rapporto di lavoro a cui è legato l'incentivo;
- in caso di mancato rispetto dei tempi precisati il datore di lavoro decade dalla fruizione dell'incentivo e le risorse liberate vengono messe a disposizione di altri potenziali datori di lavoro;
- l'incentivo è riconosciuto sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione delle domande** e non più, come previsto inizialmente, dell'ordine cronologico basato sulla data di assunzione a cui è legata la richiesta di incentivo.

Modifiche alla disciplina dell'apprendistato – art. 2, commi 2 e 3. Le correzioni alla disciplina dell'apprendistato che interverranno a seguito dell'adozione di apposite linee guida della Conferenza Stato-Regioni, oppure **direttamente applicabili SOLO dopo** che sia scaduto il termine del 30 settembre 2013 senza che ciò avvenga, DIVENTANO DI PORTATA GENERALE VERSO TUTTE LE IMPRESE E VALIDITÀ NON LIMITATA NEL TEMPO.

NON sono cioè più circoscritte alle sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.

Con la **circolare n. 35** il Ministero del Lavoro, precisando che in assenza delle linee guida, gli elementi di novità alla disciplina dell'apprendistato troveranno diretta applicazione a partire dal 1° ottobre 2013, offre le seguenti indicazioni:

- gli ispettori dovranno focalizzarsi in via prioritaria sul rispetto del piano formativo e pertanto in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche disciplinate dalla contrattazione collettiva (a parte i profili ispettivi, il Ministero comunque richiama l'obbligo di svolgimento anche della formazione di base e trasversale disciplinata dalle Regioni come previsto dal TU apprendistato);
- per la registrazione della formazione effettuata resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica messa a disposizione dalle parti sociali con i propri accordi e contratti (la circolare cita l'accordo interconfederale del 18 aprile 2012 firmato da Confindustria - a noi preme menzionare quello siglato dalle 3 centrali cooperative il 19 aprile 2012 nonché ovviamente la relativa disciplina individuata progressivamente dai nostri CCNL); l'utilizzo di tale modulistica è alternativo al Libretto Formativo del Cittadino ex DM Lavoro 10 ottobre 2005 richiamato sia dalla norma che dalla circolare ministeriale.

Interventi in materia di tirocini - art. 2, c. 5-bis e 5-ter, e art. 3, c. 1 lett. c). Si elimina il termine del 31 dicembre 2015 fissato dal soppresso comma 4 dell'art. 2, come scadenza ultima per cui si potevano instaurare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della legge 196/1997 (legge Treu) e del DM 142/98 in quelle Regioni che non avevano ancora recepito le linee guida sancite dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013. Tale facoltà resta ora valida senza alcun termine temporale di riferimento, ma contestualmente, viene meno la possibilità di prorogare di 1 mese la durata massima dei tirocini stabilita dal predetto DM in funzione delle diverse tipologie di destinatari (l'ipotesi era stata introdotta dal decreto-legge).

Un'altra novità - ex art. 3, comma 5-bis - è rappresentata dal consentire ai datori di lavoro aventi sedi in più regioni lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento secondo la normativa regionale di riferimento della sede legale (è un passo avanti rispetto al contenuto delle linee guida, visto che le stesse, pur contenendo l'impegno delle Regioni a definire opportuni adeguamenti per le imprese multilocalizzate, precisavano che il tirocinio sarebbe dovuto essere regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è concretamente realizzato). Sempre per agevolare le imprese multilocalizzate, si dispone che anche le relative comunicazioni obbligatorie possano essere accentrate avendo sempre come unico riferimento la sede legale. Inoltre, ferme restando le risorse complessivamente a disposizione - pari a 168 milioni di euro - per l'attivazione nel triennio 2013-2015 di borse di tirocinio formativo in favore di giovani NEET (ovvero che non studiano, non lavorano e non partecipano ad alcuna attività formativa), si segnala una rimodulazione dei finanziamenti disponibili per il 2014, che da 56 milioni si riducono a 16 milioni, e per il 2015, che da 56 milioni aumentano a 96 milioni - per il 2013 rimangono fermi a 56 milioni. Un'ultima misura dispone l'istituzione - ex art. 2, comma 5-ter - di un "Fondo mille giovani per la cultura", limitato all'ANNO 2014, con una dotazione pari a 1 MILIONE di euro, destinato alla promozione di TIROCINI formativi e di orientamento nei settori delle ATTIVITA' e dei SERVIZI CULTURALI a SOGGETTI FINO A 29 ANNI - criteri e modalità di accesso saranno definite con decreto interministeriale.

Misure promozione auto-imprenditorialità - art. 3, c. 1 lett. a) e b), e c. 1-bis. Rispetto al finanziamento dei progetti di auto-imprenditorialità di cui al Dlgs. 185/2000 e di quelli ricondu-

cibili al c.d. Piano di Azione e Coesione - cioè promuovibili da giovani e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate o molto svantaggiate (precisazione aggiunta in sede di conversione) e finalizzati all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione dei beni pubblici, con particolare riferimento ai beni confiscati alla mafia (altra precisazione aggiunta in sede di conversione) - viene introdotta una sorta di corsia preferenziale per quelle iniziative di avvio e consolidamento dell'attività imprenditoriale che si avvalgano di un'azione di tutoraggio e accompagnamento realizzata da altre imprese già operanti (prive però di alcuna partecipazione/controllo rispetto all'impresa oggetto del tutoraggio).

Nel prevedere una "remunerazione" per l'impresa tutor, corrisposta però "solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio", si rimanda ad un decreto interministeriale - MEF, LAVORO, MISE - da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge per la definizione delle relative modalità.

Contratti a termine - art. 7, comma 1, lett. a). In sede di conversione è stato precisato che il limite di 12 mesi fissato per il contratto a tempo determinato senza causale stipulato come primo rapporto di lavoro è comprensivo anche dell'eventuale proroga.

Con la circolare n. 35 il Ministero del Lavoro precisa che la prorogabilità - entro 12 mesi - dei contratti privi di causale può riguardare anche contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè prima del 28 giugno 2013.

In modo analogo, il Ministero precisa che anche la riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato - parte non modificata in sede di conversione del DL - vale per tutti i contratti stipulati a partire dal 28 giugno u.s., anche se il primo rapporto è sorto prima di tale data. Infine, la circolare precisa che la

lavoro

disciplina sui c.d. periodi cuscinetto di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 368/2001, si applica ovviamente anche ai contratti privi di causale.

Lavoro a chiamata – art. 7, comma 2, lett. a). Una prima novità riguarda l'aver escluso i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo dal vincolo di 400 giornate di effettivo lavoro cui è sottoposto, nell'arco di 3 anni solari, l'utilizzo del contratto intermittente da parte di ciascun datore di lavoro in relazione ad ogni singolo lavoratore.

Una seconda modifica è rappresentata dal ripristino della sanzione in caso di omessa comunicazione dell'effettivo svolgimento della prestazione anche qualora sia evidente, attraverso la verifica della regolarità dei versamenti contributivi, di non voler nascondere la prestazione stessa – l'ipotesi di non

incorrere in questo caso in sanzioni era stata introdotta dal decreto legge – art. 7, comma 2, lettera b), che ora è soppressa).

Start-up innovative – art. 9, commi 16-bis e 16-ter. Alle norme già introdotte inizialmente dal decreto-legge per favorire lo sviluppo di tali realtà, se ne aggiungono due riguardanti:

- la possibilità per società già costituite alla data di entrata in vigore della legge 221/2012 di presentare comunque la dichiarazione del possesso dei requisiti di start-up all'Ufficio del registro delle imprese (viene meno il termine di deposito di 60 giorni – decorrente dall'entrata in vigore della medesima legge – in precedenza previsto);
- l'estensione al 2016 delle agevolazioni fiscali già previste per le annualità 2013-2015 in favore di persone fisiche e giuri-

diche che intendono investire nel capitale sociale di tali imprese.

Rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza – art. 9, comma 2. Coerentemente con le precisazioni già offerte in via amministrativa dal Ministero del Lavoro, in sede di conversione viene specificato che l'aumento delle sanzioni penali ed amministrative a partire dal 1° LUGLIO – nella misura del 9,6% – si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate PER VIOLAZIONI COMMESSE DOPO TALE DATA.

Contratti di prossimità ex art. 8 legge 148/2011. È eliminato l'obbligo di deposito presso la DPL competente di tali contratti che, come noto, possono derogare sia ai CCNL sia alle leggi – il requisito del deposito era stato introdotto dal medesimo decreto-legge con il comma 4 dell'art. 9, ora soppresso.

lavoro

DURC, NUOVA PROCEDURA

Da lunedì 2 settembre il rilascio del Durc, Documento unico di regolarità contributiva avverrà via Pec, Posta elettronica certificata.

La novità, introdotta dal DL "del fare" 69/2013, prevede che le richieste di rilascio di Durc contengano obbligatoriamente l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

L'obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori

o dalle SOA ma anche quelle delle imprese. Le imprese potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente.

INPS e INAIL, e per il settore edile le Casse Edili, recapiteranno quindi i Durc esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.

Tra i vantaggi della nuova procedura, spiccano la riduzione dei tempi di consegna, la diminuzione dei rischi di falsificazione e la riduzione

dei costi per i soggetti interessati. Se dovesse essere necessario trasmettere il Durc ricevuto via Pec a soggetti non tenuti all'utilizzo della posta elettronica certificata, è inoltre possibile stampare il documento allegato alla mail certificata. La presenza del "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente infatti di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo.

DECRETO "DEL FARE"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 194 (S.O. n. 63) del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del "decreto del fare". Il provvedimento – entrato in vigore il 21 agosto u.s. – modifica il decreto legge originario che ora si struttura in 125 articoli organizzati in tre titoli dedicati alla crescita economica (Tit. I, artt. 1-27), alle semplificazioni (Tit. II, artt. 28-61) ed al miglioramento del sistema giudiziario (Tit. III, artt. 62-86).

Di seguito si offrono le prime comunicazioni, approfondendo in particolare le principali modifiche rispetto al decreto originario e dedicando particolare risalto alle misure proposte con successo da Confcooperative, finalmente recepite nel testo definitivo del provvedimento.

Misure proposte con successo da Confcooperative:

- esteso l'ambito di applicazione dell'agevolazione contributiva per le zone agricole svantaggiate e montane alle cooperative agricole che non operano in tali zone in misura proporzionale ai prodotti dei soci che invece operano in tali zone e che conferiscono i prodotti alla cooperativa (art. 32, comma 7 ter);
- introdotta la regola per la quale il privilegio di cui all'art. 2751, c.c. (sui corrispettivi dovuti alle cooperative di produzione e lavoro per i servizi prestati e la vendita dei manufatti) spetta a condizione che la cooperativa abbia superato positivamente la revisione (ad. 82, comma 3 bis);
- tra i principi di riforma del *Fondo di garanzia*, introdotta la previsione di specifici criteri di valutazione delle imprese sociali e delle cooperative sociali (art. I, c. I, lett. b-bis);
- introdotta la possibilità per le cooperative finanziarie non iscritte all'albo di cui all'art. 106, TUB, di continuare a svolgere la propria attività sino al 31 dicembre 2014 a determinate condizioni (art. 56 quinquies).

Altre misure di interesse per le cooperative:

- esteso l'incentivo – del tipo *legge Sabatini* – alle imprese agricole e della pesca (art. 2, c. 8 bis);
 - incentivata la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture (art. 26 bis);
 - introdotto semplificazioni in materia di vendita diretta in agricoltura (art. 30 bis);
 - semplificata la richiesta del DURC e fissato a 120 giorni il periodo di validità (art. 31);
 - modificata la disciplina del *criterio del prezzo più basso* nei contratti pubblici che ora dovrà essere valutato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 32, comma 7 bis);
- introdotto un regime facoltativo di comunicazione semplificata all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA (art. 50 bis).

1. MISURE PROPOSTE CON SUCCESSO DA CONFCOOPERATIVE

1.1. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'agevolazione contributiva prevista per le zone montane e agricole svantaggiate.

All'art. 32, comma 7-ter, in sede di conversione, è stata recepita una importante disposizione, elaborata e proposta con successo da Confcooperative, che mira a chiarire l'ambito applicativo dell'agevolazione contributiva INPS-INAIL prevista per le imprese agricole operanti in zone montane o svantaggiate (art. 9, c. 5, L. 67/1988, e ss.mm.).

Più precisamente, si tratta di una norma di *interpretazione autentica* avente ad oggetto la regola del pagamento in

misura ridotta dei contributi e premi per le zone montane e per le zone agricole svantaggiate, con la quale si chiarisce che essa competa:

- anche a cooperative agricole non operanti in tali zone;
- in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa;
- anche qualora la coltivazione o l'allevamento avvenga mediante contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile (quali ad es. la soccida).

La norma, essendo di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo. Tuttavia, viene espressamente escluso il diritto alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della disposizione. In definitiva, l'intervento interpretativo fissa in senso estensivo l'ambito di applicazione dell'agevolazione per le zone svantaggiate e montane ed ha esiti di indubbia rilevanza per le cooperative agricole risolvendo a loro favore una complessa questione di incertezza giuridica che rischiava di generare un lungo, complicato ed oneroso contenzioso con gli Enti previdenziali.

Si ricorda che le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 67/1988 consistono in una riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali, assistenziali ed assicurative dovute dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura di tale esenzione parziale è oggi prevista dall'art. 01, comma 2, D.L. n. 2/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006), ed è pari al 75% (quindi è dovuto il 25%) nei *territori montani particolarmente svantaggiati*, ed al 68% (quindi è dovuto il 32%) nelle *zone agricole svantaggiate*, comprese le aree dell'obiettivo I di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999

lavoro

del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

1.2. Il privilegio sui corrispettivi delle cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 2751, c.c., spetta a condizione che la cooperativa abbia superato positivamente la revisione.

Grazie al lavoro di elaborazione e proposta svolto da Confcooperative, in sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 3-bis dell'art. 82, norma che, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, riconosce il privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, comma I, numero 5), c.c. (spettante per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione cooperativa.

La disposizione in commento infatti recita che *“al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”*.

Ora, per comprendere il significato della novella occorre premettere che l'articolo 2751-bis c.c. (concernente i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane) stabilisce al primo comma, numero 5), che hanno *privilegio generale sui mobili* i crediti dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

Ebbene, la norma appena introdotta ribadisce e chiarisce la permanenza nell'ordinamento di tale disposizione, visto che la giurisprudenza attuale sul punto non è univoca e *condiziona* l'insorgenza del privilegio di cui al 2751,

c.c., al fatto che la cooperativa sia stata assoggettata alla revisione cooperativa (o comunque l'abbia richiesta) ed abbia superato positivamente l'accertamento dei requisiti mutualistici. In tal modo, la norma civilistica di favore viene ancora una volta all'effettiva esistenza della mutualità ed il privilegio di cui all'art. 2751 è giustificato soltanto dal periodico accertamento della genuinità cooperativa, oggetto della revisione cooperativa.

1.3. La riforma del Fondo di garanzia e i requisiti delle imprese e delle cooperative sociali.

L'art. 1, dedicato al *rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*, individua una serie di criteri ai quali dovrà ispirarsi la riforma dell'istituto (da attuarsi con decreti interministeriali). Tra le modifiche introdotte in sede di conversione si segnala in particolare la seguente disposizione, proposta con successo da Confcooperative.

È ora stabilito dall'art. I, c. I, lett. b-bis, che obiettivo fondamentale della riforma del funzionamento del Fondo, dovrà essere la previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali. Grazie a questa modifica, fortemente voluta da Confcooperative Federsolidarietà, le specialità strutturali e funzionali delle imprese sociali e delle cooperative sociali saranno giustamente prese in considerazione in sede di individuazione dei requisiti e delle condizioni per la concessione delle garanzie, evitando così che tali peculiarità risultino penalizzanti per le imprese sociali rispetto alle imprese ordinarie.

1.4. Le cooperative finanziarie possono continuare a svolgere la propria attività sino al 31 dicembre 2014 senza obbligo di iscrizione all'albo di cui all'art. 106, TUB.

Per comprendere il significato occorre ricordare che il D.Lgs. n. 141 del 2010, dedicato ai contratti di credito ai consumatori, aveva modificato il Testo unico bancario unificando la disciplina degli inter-

mediari finanziari (soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma). Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, ex articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione *ad unum* della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente e con iscrizione in un unico albo.

In tale contesto normativo, l'articolo 112, c. 7, TUB, stabilisce una serie di *deroghe* dedicate ad altri soggetti diversi dagli intermediari finanziari (fra questi, ad es. gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1 o gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 358 del 1993).

Ebbene, l'articolo 56-*quinquies* inserisce proprio all'articolo 112, comma 7 del TUB, un nuovo capoverso, disponendo che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1 o gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro e i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

(1 - continua)

IL FOGLIO ELETTRONICO: CALCOLARE DATE E ORE

Con Excel si possono usare valori di data e ora per inserire la data nei documenti o eseguire calcoli aritmetici con date e orari. Con Microsoft Excel è semplice realizzare un piano di produzione o un sistema di fatturazione mensile. Anche se Excel usa valori numerici per contare ogni secondo dall'inizio del ventesimo secolo, è possibile usare la formattazione per visualizzare i numeri nel formato preferito.

Comprendere come Excel registra date e ore.

Excel assegna valori seriali a giorni, ore, minuti e secondi, consentendo di eseguire calcoli sofisticati con date e ore. In Excel, l'unità di tempo fondamentale è il giorno. Ogni giorno è rappresentato da un valore di data seriale. La data fondamentale, rappresentata dal valore seriale 1, è domenica 1 gennaio 1900. Quando si inserisce una data in un foglio di lavoro, Excel la registra come valore seriale che rappresenta il numero di giorni trascorsi dalla data fondamentale a quella specificata. Per esempio, la data 1 gennaio 2004 è rappresentata dal valore seriale 37.987, poiché tali sono i giorni di differenza tra la data di base - 1 gennaio 1900 - e 1 gennaio 2004. Le ore del giorno sono espresse in valori decimali, che rappresentano la porzione di un giorno trascorsa dal suo inizio - le ore 0.00 - all'ora specificata. Le ore 12.00, per esempio, sono rappresentate dal valore 0,5, poiché il tempo trascorso dalla mezzanotte a mezzogiorno equivale alla metà esatta di un giorno. La combinazione ora/data 14.09.03, 23 ottobre 2004, è rappresentata dal valore seriale 38283,5896180556 in quanto il giorno 23

ottobre 2004 è il giorno 38.283 (considerando il giorno 1 gennaio 1900 come giorno 1), e l'intervallo tra mezzanotte e le ore 14.09.03 corrisponde a 0,5896180556 in rapporto a un giorno.

Anche se Excel registra date e ore come valori data seriali, non è necessario inserirli in questo modo. Si possono manipolare date e ore nelle formule del foglio di lavoro, proprio come se si trattasse di altri tipi di valori. È sufficiente digitare i valori data in uno dei formati applicati automaticamente da Excel. Per digitare valori data in questo modo, basta digitare la data in uno dei formati seguenti: g/m/aa, g-mmm-aa, g-mmm oppure mmm-aa. Per ogni formato si possono anche digitare le quattro cifre per l'anno.

Se l'inserimento non corrisponde esattamente ad alcun formato di data e ora incorporato, Excel applica quello più simile ai dati. Per esempio, se si digita 1 dic, nella cella comparirà la data formattata 01-dic. Sulla barra della formula, l'inserimento appare come 01/12/13 (se 2013 è l'anno corrente) permettendo di eseguire qualsiasi modifica in modo più semplice.

Si possono inoltre inserire le ore applicando un formato Ora in una delle seguenti forme: h.mm AM/PM, h.mm.ss AM/PM, h.mm, h.mm.ss o nel formato data/ora misto g/m/aa h.mm. Si osservi che si devono separare ore, minuti e secondi con i punti.

Inserire una serie di date.

Esistono diversi modi per realizzare serie di date a intervalli regolari in una riga o in una colonna, ma tale operazione diventa particolarmente semplice con l'utilizzo del quadrati-

no di riempimento. Si supponga di voler creare una sequenza di date nella riga 1. La prima sarà 1 marzo 2013 e le date dovranno ricorrere a distanza di un mese.

Se si digita 1/3/2013 nella cella A1 e si trascina il quadratino di riempimento verso destra, Excel estende le sequenze di date procedendo giorno per giorno.

Calcolare il tempo trascorso.

Si supponga di voler determinare il tempo trascorso tra due date. Digitate le seguenti formule, rispettivamente nelle celle A1, A2 e A3: 23/11/04 13.32, 25/11/04 23.59 e =A2-A1.

Se si applica il formato incorporato [h].mm.ss alla cella A3, il risultato della formula sarà 58.27.00, vale a dire il tempo trascorso tra le due date. Se, invece, si applica il formato standard h.mm.ss alla cella A3, il risultato sarà 10.27.00, vale a dire la differenza tra le due ore. Senza il codice relativo al tempo trascorso, Excel ignora la differenza tra le date.

Calcoli con date e ore.

Poiché Excel registra le date come valori seriali, si possono usare le date in formule e funzioni come se si trattasse di qualsiasi altro valore. Si supponga di voler calcolare la data che cade 200 giorni dopo il 4 luglio 2004. Se la cella A1 contiene la voce 04/07/04, si può utilizzare la formula seguente per calcolare la data di 200 giorni dopo, che corrisponderà al giorno 20/01/05 (o 38.372): =A1+200.

Oppure, si supponga di voler trovare il numero di settimane tra il 31 ottobre 2003 e il 13 maggio 2004. Utilizza la formula =(("13/05/04")-("31/10/03"))/7, che restituisce circa 27,9 settimane.

organizz.
aziendale

Si possono utilizzare anche le ore in formule e funzioni, tuttavia i risultati dei calcoli aritmetici sulle ore non sono così semplici da comprendere come quelli dei calcoli con le date. Per esempio, si può determinare il tempo trascorso tra le 8.22 e le 22.45 applicando la formula `"22.45"- "8.22"`. Il risultato è 0,599306 che, una volta formattato con un formato a 24 ore (che non include la notazione AM/ PM), corrisponde a 14.23. Excel visualizza il risultato in riferimento alla mezzanotte.

Si supponga che siano le 12.35.23 e che si voglia determinare che ore saranno tra 2 ore, 23 minuti e 17 secondi. La formula `=( "12.35.23" ) + ("2.23.17")` restituisce la risposta corretta, 0,624074, che può essere formattata come 14.58.40. In questa formula, 2.23.17 non rappresenta un tempo assoluto (le ore 2.23.17) ma un intervallo di tempo (2 ore, 23 minuti e 17 secondi). Questo formato è perfettamente ammesso da Excel.

Lavorare con le funzioni per date e ore.

Utilizzando le funzioni per date e ore di Excel, si possono eseguire in modo veloce e accurato i calcoli nel foglio di lavoro. Per esempio, se si utilizza il foglio di lavoro per calcolare gli stipendi mensili, si può utilizzare la funzione `ORA` per determinare il numero di ore lavorate ogni giorno, e la funzione `GIORNO.SETTIMANA` per calcolare se gli impiegati devono essere pagati con il compenso standard (da lunedì a venerdì) o con il compenso straordinario (per sabati e domeniche). In questa sezione, si analizzeranno in dettaglio alcune funzioni per date e ore di Excel. Per un elenco completo delle funzioni disponibili in Excel, si faccia riferimento all'help in linea del foglio di calcolo.

Utilizzare le funzioni **OGGI** e **ADESSO**

Si può digitare `=OGGI()` in una cella o in una formula per inserire il valore

seriale della data corrente. Se si inserisce la funzione in una cella con il formato predefinito, il risultato sarà visualizzato in formato `gg/mm/aaaa`. Anche se questa funzione non richiede argomenti, si devono sempre inserire le parentesi vuote. Si ricorderà che gli argomenti sono variabili che forniscono i valori necessari alla funzione per eseguire i calcoli. Gli argomenti vengono inseriti tra le parentesi delle funzioni che li richiedono. In modo analogo si può inserire la funzione `=ADESSO()` in una cella o formula per inserire l'ora e la data corrente. Anche questa funzione non richiede argomenti. Il risultato della funzione è un valore seriale di data e ora che comprende un intero (la data) e un valore decimale (l'ora). Excel non aggiorna il valore della funzione `ADESSO` in modo continuo. Se il valore di una cella che contiene la funzione `ADESSO` non è aggiornato, si può ricalcolare il foglio di lavoro. Si può eseguire l'operazione effettuando un nuovo inserimento o premendo `F9`. Excel aggiorna la funzione `ADESSO` anche ogni volta che si apre o stampi il foglio di lavoro.

La funzione `ADESSO` è un esempio di funzione volatile, vale a dire una funzione il cui valore calcolato è soggetto a modifiche. Ogni volta che si apre un foglio di lavoro contenente una o più funzioni `ADESSO` e poi lo si chiude immediatamente, Excel chiederà se si desidera salvare le modifiche apportate al foglio di lavoro poiché il valore corrente di `ADESSO` è cambiato dall'ultima volta che è stato usato il foglio di lavoro.

GIORNO.SETTIMANA

La funzione `GIORNO.SETTIMANA` restituisce il giorno della settimana corrispondente a una data specifica e richiede gli argomenti (`num_seriale`; `tipo_restituito`). L'argomento `num_seriale` può essere un valore di data seriale, un riferimento a una cella che contiene una funzione data o un valore di data seriale, o un testo, come `27/01/03` o `27 gennaio 2003`.

Se si utilizza il testo, è necessario racchiuderlo tra virgolette. La funzione restituisce un numero che rappresenta il giorno della settimana relativo a tale data. L'argomento opzionale `tipo_restituito` determina il metodo di visualizzazione del risultato.

Utilizzare le funzioni **ANNO**, **MESE** e **GIORNO**.

Le funzioni `ANNO`, `MESE` e `GIORNO` restituiscono il valore delle porzioni di anno, mese e giorno di un valore di data seriale. Le tre funzioni richiedono un singolo argomento, che può essere un valore di data seriale, un riferimento a una cella contenente una funzione data o un valore di data seriale, o un testo racchiuso tra virgolette. Per esempio, se la cella `A1` contiene la data `25/3/2002`, la formula `=ANNO(A1)` restituisce il valore `2002`; la formula `=MESE(A1)` restituisce il valore `3` e la formula `=GIORNO(A1)` restituisce `25`.

Utilizzare le funzioni **ORA**, **MINUTO** e **SECONDO**.

Come le funzioni precedenti estraggono i valori di anno, mese e giorno di un valore di data seriale, le funzioni `ORA`, `MINUTO` e `SECONDO` permettono di estrarre i valori di ora, minuti e secondi di un valore di data seriale. Per esempio, se la cella `B1` contiene l'ora `12.15.35 PM`, la formula `=ORA(B1)` restituisce il valore `12`, la formula `=MINUTO(B1)` restituisce il valore `15` e la formula `=SECONDO(B1)` restituisce `35`.

Utilizzare le funzioni **DATA**, **MESE** e **FINE.MESE**.

Utilizzare la funzione `DATA.MESE` per calcolare la data esatta relativa a un determinato numero di mesi prima o dopo una data specifica. Richiede gli argomenti (`data_iniziale`; `mesi`), dove `data_iniziale` corrisponde alla data usata come valore di partenza, mentre `mesi` equivale a un valore intero che indica il numero di mesi prima o dopo la data iniziale. Se `mesi` è un valore positivo, la funzione restituisce una

organizz.
aziendale

data successiva alla data iniziale; se il valore di mesi è negativo, la funzione restituisce una data precedente a quella iniziale. Per esempio, per trovare la data relativa a 23 mesi dopo il 12 giugno 2003, si inserisca la formula `=DATA.MESE("12/6/03";23)`, che restituisce il valore 38484, vale a dire 12 maggio 2005.

La funzione `FINE.MESE` restituisce una data successiva o precedente di un determinato numero di mesi. Anche se le funzioni `DATA.MESE` e `FINE.MESE` sono simili e richiedono gli stessi argomenti, il valore restituito è sempre arrotondato all'ultimo giorno del mese. Per esempio, per calcolare il valore di data seriale dell'ultimo giorno del mese di 23 mesi successivo al 12 giugno 2003, si inserisca la formula `=FINE.MESE("12/06/03";23)`, che restituisce il valore 38503, vale a dire 31 maggio 2005.

Utilizzare la funzione **FRAZIONE.ANNO**.

La funzione `FRAZIONE.ANNO` calcola un numero decimale che rappresenta la porzione di un anno che è compreso tra due date specificate. Questa funzione richiede gli argomenti

(data_iniziale;data_finale;base), dove data_iniziale e data_finale specificano il periodo da convertire in una frazione dell'anno. L'argomento base corrisponde al tipo di conteggio dei giorni utilizzato.

Utilizzare le funzioni **GIORNO.LAVORATIVO** e **GIORNI.LAVORATIVI.TOT**.

Le funzioni `GIORNO.LAVORATIVO` e `GIORNI.LAVORATIVI.TOT` sono indispensabili per chiunque desideri calcolare stipendi e risarcimenti oppure pianificare orari lavorativi. Entrambe le funzioni restituiscono valori basati sui giorni lavorativi, escludendo i fine settimana. Inoltre, è possibile anche stabilire se includere o meno le festività specificando le date esatte.

La funzione `GIORNO.LAVORATIVO` restituisce una data successiva o precedente di un determinato numero di giorni lavorativi. Questa funzione richiede gli argomenti (data_iniziale;giorni;vacanze), dove data_iniziale corrisponde alla data dalla quale iniziare il conteggio e giorni al numero di giorni lavorativi prima o dopo tale data, escludendo fine settimana e festività. Utilizza un valore positivo

per i giorni per ottenere un conteggio in avanti a partire dalla data iniziale; usa un valore negativo per un conteggio all'indietro. L'argomento facoltativo vacanze può essere costituito da una matrice o un riferimento a un intervallo di celle che contiene le date che si desiderano escludere dal calcolo. Se non si determina l'argomento vacanze, la funzione eseguirà il conteggio di tutti i giorni della settimana a partire dalla data iniziale. Per esempio, per determinare la data successiva a 100 giorni lavorativi, vacanze escluse, a partire dalla data corrente, si può utilizzare la formula `=GIORNO.LAVORATIVO(ADESSO();100)`.

Allo stesso modo, la funzione `GIORNI.LAVORATIVI.TOT` calcola il numero di giorni lavorativi tra due date specificate. Richiede gli argomenti (data_iniziale;data_finale;vacanze). Per esempio, per determinare il numero di giorni lavorativi tra il 15 gennaio 2004 e il 30 giugno 2004, si utilizzi la formula `=GIORNI.LAVORATIVI.TOT("15/1/04";"30/6/04")`, che restituisce il valore 120.

Gianangelo Monchieri

organizz.
aziendale

SEDOC SERVIZI

Sedoc Servizi Srl (società del gruppo Confcooperative Brescia) è a disposizione per assistere le cooperative nell'implementazione di sistemi di controllo di gestione, nella realizzazione di analisi organizzative, nella stesura di business plan e in generale, per fornire servizi e soluzioni a supporto delle decisioni imprenditoriali.

(sedoc@confcooperative.brescia.it)

BANDI CAMERALI 2013

Di seguito si riportano l'elenco dei principali bandi camerali 2013. La maggior parte degli stessi prevede la presentazione telematica della domanda a partire a dicembre, tuttavia

stante la dotazione limitata di risorse e il criterio cronologico di assegnazione è opportuno aver predisposto per tempo la documentazione. Si ricorda che il Servizio Creditizio di

Confcooperative, oltre che per chiarimenti e integrazioni (sgennari@confcooperative.brescia.it), è a disposizione per l'invio telematico della domanda.

Codice Bando	Titolo	Presentazione Domanda	Settore Economico Beneficiari	Finalità	Entità del Contributo
(1301)	Fiere Missioni Pro Brixia	Dal 08.01.2013 Al 31.12.2013	Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo	Contributi alle imprese bresciane per la partecipazione a fiere /missioni all'estero promosse /organizzate dall'azienda speciale PRO-BRIXIA.	Per ogni manifestazione fieristica, il contributo sarà corrisposto sotto forma di voucher (€ 3.000 - € 4.000), commisurato ai costi di partecipazione previsti per la singola fiera.
(1303)	Aquisto sistemi informatici	Dal 10/12/2013 al 09/01/2014	Artigianato Trasporti	Sono finanziabili gli investimenti effettuati nel 2013, riguardanti l'acquisto e la installazione di appositi strumenti informatici, hardware e/o software, specifici per l'esercizio dell'attività e per la gestione aziendale, inclusi i sistemi di pesatura a bordo ed il software per il cronotachigrafo digitale.	Il contributo è fissato nella misura pari al 40% delle spese sostenute. Il contributo massimo è di € 3.000 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 3.500.
(1304)	Strategia e marketing	Dal 11.12.2013 Al 9.01.2014	Commercio Servizi Trasporti Turismo	Sono ritenute ammissibili le spese di consulenza sostenute per: 1. l'analisi delle strategie attuali dell'impresa e per la definizione di progetti strategici e azioni di marketing innovative; 2. attività di comunicazione collegate al progetto di innovazione (max. 30% del totale).	Il contributo è fissato nella misura pari al 50% del totale delle spese ammissibili, a fronte di una spesa minima sostenuta pari a € 3.000. Il contributo massimo concedibile è di € 4.000.

**credito
e
finanza**

Codice Bando	Titolo	Presentazione Domanda	Settore Economico Beneficiari	Finalità	Entità del Contributo
(1305)	Innovazione	Dal 12.12.2013 Al 09.01.2014	Commercio Turismo	Sono ritenute ammissibili l'acquisto di hardware e/o software evoluti specifici per la gestione aziendale (comunicazione, sicurezza, riduzione consumi energetici e rifiuti, pagamento sicuro per conto PA, innovazione logistica).	Il contributo è erogato nella misura del 50% della spesa ammissibile (al netto IVA). Il massimale è 6.000€ e la spesa minima 4.000€.
(1306)	Fiere Italia	Dal 14.01.2013 Al 09.01.2014	Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo	Contributi alle imprese bresciane per la partecipazione a fiere Italia e incontri d'affari.	Il contributo è fissato nella misura pari al 30% delle spese sostenute. Il contributo è previsto, con un massimo di 1.000€ per fiere e "matching" innalzato a 2.200€ per manifestazioni organizzate dagli Organismi partecipati dall'ente camerale bresciano. Il contributo può essere concesso per non più di n. 2 fiere, o mostre, nel corso dell'anno 2013.
(1307)	Formazione professionale	Dal 17.12.2013 Al 09.01.2014	Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo	Partecipazione a corsi o seminari con data di inizio non antecedente al 02/01/13 e non posteriore al 31/12/13, riguardanti la formazione professionale attinenti attività ed oggetto sociale dell'impresa.	Il contributo è fissato nella misura pari al 50% del costo sostenuto. Il contributo massimo è di € 3.500 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 700.
(1308)	Nuove società cooperative	Dal 18.12.2013 Al 09.01.2014	Artigianato Commercio Industria Servizi Turismo	Sono ritenute ammissibili le spese complessive sostenute per la costituzione della nuova società cooperativa quali le spese di promozione, di consulenza e di assistenza.	Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute entro il 31/12/2013. La spesa minima ammissibile è fissata pari a € 1.500. Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di € 3.500 per ogni società cooperativa.

credito
e
finanza

ACCORDO PER IL CREDITO

Il primo luglio scorso, l'ABI e le principali Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, fra le quali Confcooperative (nell'ambito dell'art. 1 l'Alleanza delle Cooperative Italiane), hanno firmato un nuovo Accordo per il credito 2013, sostanzialmente in tema di moratoria a favore delle PMI.

L'accordo riguarda le PMI operanti in Italia appartenenti a tutti i settori, che al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute o sconfinanti" da oltre 90 giorni, né, ovviamente, procedure esecutive in corso. Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria dovuta dall'attuale congiuntura e riscontrabile da alcuni indicatori, indicati a titolo di esempio nell'accordo, quali la riduzione del fatturato, l'aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, ecc.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare". Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario relative a quelle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012.

È dunque possibile sospendere nuovamente i finanziamenti già sospesi con l'Avviso Comune del 3 agosto 2009. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

È prevista la possibilità:

- a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo: in ogni caso, non superiore a 3 anni per i mutui chirografari e 4 anni per quelli ipotecari;
- b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili;
- c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi, al termine del periodo di sospensione.

Le operazioni di allungamento dei mutui, se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate; negli altri casi, comunque, la variazione del tasso d'interesse originario non potrà essere superiore all'incremento del costo di raccolta della banca rispetto a quello rilevato al momento dell'erogazione originaria del finan-

ziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive. L'incremento del tasso di interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.

3. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le banche che intendono aderire al presente accordo lo comunicano all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data dell'adesione. Le imprese potranno beneficiare delle nuove misure previste da questo accordo sino al 30 giugno 2014; peraltro, al fine di evitare periodi di discontinuità con i precedenti accordi in materia, nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente protocollo, si è anche prorogata la precedente intesa del febbraio 2012 sino al 30 settembre 2013. Le banche si impegnano a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dalle informazioni integrative eventualmente richieste. Le Associazioni imprenditoriali si impegnano a promuovere il presente accordo presso le rispettive Associazioni di Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dallo stesso. Inoltre, le stesse Parti si impegnano a proporre al Comitato di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia e alla Società Gestione fondi per

credito
e
finanza

l'agroalimentare (SGFA), soluzioni operative idonee che tengano conto delle finalità dell'accordo.

All'interno del nuovo Protocollo sono, inoltre, individuati una serie di temi strategici di interesse comune (Fondi pubblici di garanzia, Confidi, rafforzamento patrimoniale delle imprese, ecc.), finaliz-

zati a favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa, in relazione ai quali, le Parti firmatarie concordano sull'opportunità di definire nei prossimi mesi nuove e specifiche intese e di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.

Infine, il presente accordo prevede la proroga al 30 giugno 2014 della validità dei precedenti Protocolli, "Plafond Crediti verso la Pubblica Amministrazione" e "Plafond Progetti investimenti Italia", in considerazione della opportunità di accrescerne i risultati.

NUOVA SABATINI

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto "Fare" (D.L. n. 69/13). Tra le misure disposte a favore delle imprese, si segnala la "nuova Sabatini" (sulla falsariga della Legge del 1965). Lo strumento prevede la costituzione di un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro, sulla base delle eventuali risorse disponibili e/o delle necessarie coperture), che sarà messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, rivolto al finanziamento di nuovi investimenti delle imprese.

Beneficiari

Potranno accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese, anche dei settori agricoltura e pesca.

Iniziative ammissibili

I finanziamenti saranno concessi a fronte di investimenti (acquisto o leasing) in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso

produttivo, nonché in hardware, software e in tecnologie digitali.

Contributi

I finanziamenti saranno disponibili, fino al 31 dicembre 2016, attraverso le banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI.

Il plafond sarà utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing, ma solo se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti.

I finanziamenti, di durata non superiore a 5 anni, potranno arrivare a coprire il 100% dell'importo dell'investimento, per un importo massimo di 2 milioni di euro per impresa.

L'erogazione dei finanziamenti potrà essere assistita, fino all'80% del loro ammontare, dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della L. n. 662/96, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso.

A parziale copertura degli oneri finanziari derivanti dal finanziamento contratto, sarà riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, un contributo in conto interessi, fino ad una spesa massima di:

- 7, 5 milioni di euro per il 2014;
- 21 milioni di euro per il 2015;
- 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019;
- 17 milioni di euro per l'anno 2020;
- 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Procedure e termini

È demandata a decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo, la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento nonché le priorità di accesso e modalità semplificate di concessione delle garanzie del Fondo.

credito
e
finanza

LOMBARDIA: SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO FINANZIAMENTI

Sono ammissibili operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) e operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e co-

munque non superiore ai 3 anni per i finanziamenti chirografari e ai 4 anni per quelli ipotecari.

Le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014 utilizzando l'apposita domanda di accesso. Le richieste di attivazione dell'allungamento devono es-

sere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014 utilizzando l'apposita domanda di accesso, qualora a tale data il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014

SEMPLIFICAZIONE SISTRI

In data 27 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 101 del 31 agosto 2013, che prevede all'articolo 11 disposizioni di "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in materia di energia". Si fornisce di seguito una sintetica disamina del provvedimento e si invitano le strutture in indirizzo ad una lettura integrale dello stesso che si rimette in allegato.

Decorrenze

Commi 1, 2 e 3 - Viene circoscritta l'operatività del Sistri ai rifiuti pericolosi e riscritta la scaletta di operatività:

- dal 1° ottobre 2013 obbligatorio solo per i gestori di rifiuti pericolosi (ed i "nuovi produttori");
- dal 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga, per i produttori "iniziali" degli stessi rifiuti;
- viene confermata, con slittamento anche in questo caso al 3 marzo 2014, l'operatività del Sistri per i rifiuti urbani della Regione Campania.

Ulteriori categorie

Comma 4 - Si prevede, entro il 3 marzo 2014, l'adozione di un Decreto del Ministero dell'Ambiente volto

ad individuare, nell'ambito degli enti e delle imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui sarà necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Semplificazioni

Comma 7 - Con un ulteriore Decreto Ministeriale, da adottare sempre entro il 3 marzo 2014, (termine quest'ultimo che potrà essere differito di sei mesi) possono essere introdotte semplificazioni tecniche, anche alla luce delle proposte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese, degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza.

Tali semplificazioni andranno adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Le semplificazioni saranno finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del Sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente ac-

creditate dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto stesso, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.

Costi

Comma 10 - Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero, previo parere del Garante per la Privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito dell'integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore degli altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.

Contributi

Con lo stesso decreto vanno altresì rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita.

energia
e
ambiente

Sanzioni

Comma 11 – Le sanzioni per violazioni di cui all'articolo 260-bis del dlgs 152-2006, comma 3, per informazioni incomplete o inesatte, o nel caso in cui il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate soltanto nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Costituzione Tavolo tecnico di Monitoraggio e concertazione del SISTRI

Comma 13 – con l'abrogazione dell'articolo 27 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52/2011, viene soppresso il Comitato di Vigilanza e controllo sul Sistri. Con apposito decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge in esame, verrà costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, un Tavolo Tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema.

Si segnala infine che Confcooperative costituisce parte attiva nel Tavolo

di Consultazione delle Organizzazioni in materia di SISTRI, avviato dal Ministero dell'Ambiente nel mese di giugno e coordinata dal Professor Edo Ronchi.

Il 3 settembre u.s. il Tavolo è stato convocato dal Ministro Andrea Orlando per l'esame del provvedimento contenuto nel Decreto Legge 101 e, nel corso dell'incontro, il Ministro ha comunicato alle Associazioni l'intenzione di coordinare personalmente l'attività del Tavolo, con l'obiettivo principale di dar seguito al percorso di semplificazione e ridefinizione del sistema di tracciabilità previsto dal Decreto.

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI

Sono state recentemente introdotte delle modifiche alle norme a favore dell'inserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuiti, in linea con le proposte di Federsolidarietà.

I cambiamenti sono stati apportati attraverso i due seguenti provvedimenti:

1. la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (cosiddetto DL Lavoro), pubblicato nella G.U. n. 196 del 22 agosto 2013;
2. la conversione in legge 94/2013, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (cosiddetto "DL Svuotacar-

ceri"), pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2013.

Il primo provvedimento incrementa, a decorrere dall'anno 2014, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 193/2000 (Smuraglia) di 5,5 milioni di euro, che si vanno, quindi, ad aggiungere ai 4,6 milioni di euro all'anno per l'inserimento lavorativo dei detenuti. In totale, a partire dall'anno 2014, il fondo per l'inserimento lavorativo dei detenuti sarà di 11,1 milioni di euro.

Il secondo provvedimento riorganizza, con l'articolo 3 bis, gli incentivi a favore dell'assunzione di detenuti ed ex detenuti:

- con la modifica all'art. 4 comma 3 bis della legge 381/91, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione dei detenuti si applicano per un periodo di diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per coloro che hanno beneficiato di misu-

re alternative o art. 21, e di ventiquattro mesi per quelli che non ne hanno beneficiato. Tale periodo era già previsto dalla normativa ma i benefici riguardavano solamente i primi sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Si evidenzia che durante il nuovo arco temporale per cui è previsto lo sgravio, i soggetti non sono da considerare svantaggiati ex art. 4 della legge 381/91 (quindi non ai fini del calcolo del 30% di persone svantaggiate);

- il credito di imposta mensile per l'assunzione di detenuti ed articolo 21 viene incrementato da 516 a 700 euro;
- è introdotto un credito di imposta di 350 euro/mese per l'assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

Di seguito una scheda sinottica con le modifiche alla normativa.

settori

Testi precedenti	Testi attuali
Legge 381/1991, art. 4, comma 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione).	Legge 381/1991, art. 4, comma 3-bis Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ((Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato).
Legge 193/2000 (Smuraglia) art. 3 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.	Legge 193/2000 (Smuraglia) art. 3 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
Legge 193/2000 (Smuraglia) art. 4 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.	Legge 193/2000 (Smuraglia) art. 4 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, (nei limiti delle risorse) finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Testi precedenti	Testi attuali
	Decreto Legge 76/2013, art. 10, comma 7 bis (comma introdotto in sede di conversione) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROCEDURA DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO

Per avviare il processo di abilitazione di un'impresa sono necessari:

- firma digitale;
- personale con conoscenze informatiche;
- personale con conoscenza del prodotto e con possibilità di definire offerta economica.

Sul portale predisposto da CONSIP www.acquistinretepa.it è possibile scaricare la documentazione del bando a cui l'impresa intende abilitarsi (condizioni generali di fornitura, bando di abilitazione e capitolato tecnico) e la guida all'abilitazione.

La conoscenza dei documenti del bando è indispensabile per formulare correttamente la propria offerta economica (pubblicazione del catalogo con almeno un prodotto).

Non sempre le imprese riescono a concludere con successo la procedura sopra indicata.

CONAST ha pertanto predisposto un servizio di consulenza specifico di supporto all'abilitazione delle imprese al MEPA.

Tale servizio comprende:

- assistenza nella predisposizione alla fase di registrazione base nel MEPA;
- verifica del materiale e dei documenti previsti dal bando di gara tramite mail;
- assistenza nella Procedura di Abilitazione al MEPA con pubblicazione di un prodotto nel catalogo;
- assistenza telefonica;
- formulazione a CONSIP di quesiti ad hoc in base alla situazione dell'azienda.

Sono previsti n. 2 incontri con operatore CONAST e si preventiva un importo complessivo a forfait pari a € 350,00 + IVA di legge.

Per l'inserimento di più prodotti o integrazione del catalogo, sono forniti preventivi ad hoc in base alle singole esigenze delle imprese.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa di consumo opera in una situazione del tutto particolare, sia dal punto di vista della localizzazione territoriale, sia sotto il profilo della tipologia di attività esercitata. A causa di tali fattori, non è in grado di conseguire la prevalenza mutualistica, secondo i parametri previsti dal codice civile. Si chiede a tale proposito se sia possibile invocare i citati elementi di particolarità per evitare di considerare la nostra cooperativa come non prevalente.

--- RISPOSTA ---

Le condizioni di prevalenza mutualistica, in ambito cooperativo, sono dettate dagli artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Il primo di questi si occupa di rappresentare i concetti generali, individuando l'esistenza delle condizioni di prevalenza, in relazione alle diverse modalità con cui si attua lo scambio mutualistico, in presenza di attività svolte prevalentemente nei confronti dei soci, ovvero in presenza di attività svolte grazie all'apporto, in prevalenza, di lavoro, beni o servizi da parte dei soci.

L'art. 2514 delinea le cosiddette "clausole mutualistiche" che le cooperative prevalenti devono prevedere nei rispettivi statuti sociali, inerenti, in buona sostanza, l'indivisibilità delle riserve, la limitazione alla distribuzione di dividendi, gli obblighi di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

E' però certamente l'art. 2513 del codice civile il riferimento normativo più importante e delicato, ai fini della verifica delle condizioni di prevalenza mutualistica. Le prescrizioni ivi contenute, di natura prettamente economica, muovono da un'attenta

valutazione delle voci di bilancio, per giungere alla determinazione del rapporto percentuale esistente tra gli elementi (costi o ricavi) scaturenti dall'attività svolta nei confronti dei soci, rispetto alla generalità degli elementi di riferimento.

Preso atto della presenza di particolari ambiti di operatività di alcuni settori della cooperazione, in relazione ai quali si sarebbero dimostrati di difficile applicazione i criteri previsti dal citato art. 2513 del codice civile, il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) già nel 2005 ha identificato una serie di fattispecie, per le quali ha dettato specifiche condizioni, ai fini del conseguimento della prevalenza mutualistica.

Nell'ambito del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2005, sono infatti stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile, tenuto conto, tra i diversi fattori, proprio della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano.

Specifiche disposizioni sono quindi previste, tra gli altri soggetti, per le cooperative di lavoro nelle quali sono presenti unità lavorative assunte

in forza di obbligo di legge, di contratto collettivo o di convenzione con la pubblica amministrazione, per le cooperative attive nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, per le cooperative giornaliistiche, agricole di allevamento e di conduzione, per gli enti di formazione.

Nel settore del consumo, il Decreto citato prevede in primo luogo che le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, debbano essere in ogni caso considerate a mutualità prevalente.

Una specifica previsione è inoltre riservata alle cooperative per il commercio equo e solidale, anch'esse considerate a mutualità prevalente indipendentemente dal conseguimento dei parametri economici previsti dal codice.

Al di là dei casi considerati, è da ritenere che la cooperativa, ai fini del conseguimento della prevalenza mutualistica, debba attenersi alle prescrizioni di cui al più volte citato art. 2513 del codice civile.

Maurizio Magnavini

una
domanda
a...

Con il deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci 2012 delle Cooperative aderenti e da una prima lettura di quelli già disponibili, è possibile anticipare qualche considerazione in merito **all'andamento delle cooperative a livello bresciano**: un commento completo e un'analisi esaustiva risulterà possibile una volta raccolti i dati gestionale dalle circa 600 Cooperative aderenti, indicativamente nel prossimo mese di novembre. Nel frattempo i primi segnali che emergono evidenziano ancora un valore della produzione in leggero incremento, ma i risultati di esercizio confermano anche il 2012 come un anno caratterizzato da nu-

merose Cooperative che accusano perdite di esercizio con conseguente contrazione dell'accumulazione patrimoniale; l'occupazione appare in sostanziale tenuta, ma l'aumento del 60% rispetto all'anno precedente (2011) delle richieste di Cassa Integrazione presentate ai nostri uffici testimoniano una situazione di mercato particolarmente difficile.

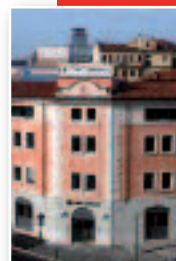
Analoga conferma proviene dal servizio revisione e dai provve-

dimenti richiesti al Ministero per liquidazioni coatte e commissariamenti di Cooperative che hanno raggiunto nel 2012 una dimensione impensabile fino ad oggi.

Si tratta di quelle Cooperative che in questi ultimi 4 anni non hanno saputo riorientarsi, quelle mancanti di visione imprenditoriale, di sufficiente patrimonializzazione, di efficiente organizzazione aziendale e di adeguati strumenti per anticipare

e/o prevedere il futuro, non solo nel breve termine, ma anche nel medio, giunte purtroppo al capolinea. Certo, in alcuni settori di attività anche imprese capitalistiche di lunghissima storia hanno ammainato la

"Ma la nostra storia insegna che la Cooperativa ha la propria forza in quelli che a volte possono venire letti come dei limiti; mi riferisco al concentrare l'azione in risposta ai bisogni veri, alla prudenza che contraddistingue il loro sviluppo, al ricercare nella messa in rete con altre Cooperative le opportunità e le difese"



QUI VIA XX SETTEMBRE

TUTT'ALTRA MUSICA PER LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA



Per una buona esecuzione musicale servono bravi solisti, con esperienza e creatività, affiatamento e visione d'insieme, capacità progettuale e senso dell'organizzazione.

Aggiungete un direttore autorevole che dia tono e ritmo ed avrete una buona orchestra.

Acherdo è tutto questo, solo non suona: **comunica**.

Via Cairoli, 3 - CALCINATO (BS) - Tel. 030 9636458

www.acherdo.com

ACHERDO
editoria & comunicazione

Aderenti a
CONF.COOPERATIVE
gruppo promotorio di **MABCOA**

Prodotti petroliferi

Officina

Gpl

Ricambi



Avanti, insieme.

Serbatoi Gasolio

Lubrificanti

**Pneumatici
Agricoli e Auto**

**Macchine
e Attrezzature Agricole**

Noleggio Trattori

AGRICAM

SOC. COOP. R.L.

Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia

T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it



È nata l'alleanza delle cooperative italiane Lombardia

4.300 imprese, 2 milioni di soci, un volume di affari di oltre 12 miliardi di euro e più di 124.000 occupati (di cui il 63% donne): con questi numeri si è presentata lo scorso 11 settembre alla stampa l'Alleanza delle Cooperative Italiane – Lombardia al termine dell'assemblea costituente tra le associazioni regionali di Confcooperative, Legacoop e AGCI. Una Assemblea, svoltasi nella sede della CCIAA di Milano, a cui ha partecipato anche l'Assessore alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia **Mario Melazzini**.

La cooperazione occupa posizioni di leadership in importanti comparti produttivi dell'economia regionale: in termini di fatturato, rappresenta il 25% del valore complessivo dell'agroalimentare lombardo, il 60% della produzione di latte e il 45% di una produzione di eccellenza come il Grana Padano DOP. Sono 200.000 le famiglie che in Lombardia hanno costruito casa in cooperativa e oltre 1 milione i cittadini che usufruiscono dei servizi socio-sanitari e di welfare. Il 13% degli sportelli bancari lombardi sono banche di credito cooperative.

“Negli ultimi 5 anni la cooperazione lombarda ha segnato un trend positivo di oltre il +9% negli occupati – ha sotto-

lineato il Presidente di Confcooperative e dell'Alleanza Cooperative Lombardia **Maurizio Ottolini** – ma possiamo fare di più e faremo di più, se avremo gli strumenti per farlo, ad esempio attraverso l'applicazione del protocollo di intesa di Regione Lombardia che prevede di destinare il 5% degli appalti alle cooperative sociali, anche in vista di EXPO 2015”.

“Se riusciremo a sventare il rischio dell'aumento dell'IVA nelle cooperative sociali e se recupereremo i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione – gli hanno fatto eco i copresidenti **Luca Bernareggi** e **Giuseppe Di Giugno** – la cooperazione lombarda sarà davvero in grado di produrre nuove interessanti opportunità occupazionali, dal welfare sussidiario al recupero di attività artigianali attraverso la cooperazione sociale, la cooperazione tra professionisti, il workers buyout attraverso cui i lavoratori possono rilevare la propria impresa in crisi per darle continuità e le cooperative di comunità”.

Successivamente all'intervento dei Presidenti delle Centrali Cooperative Lombarde si sono susseguiti alcuni interventi di testimonianza portati da alcuni operatori di riferimento delle 3 Centrali.

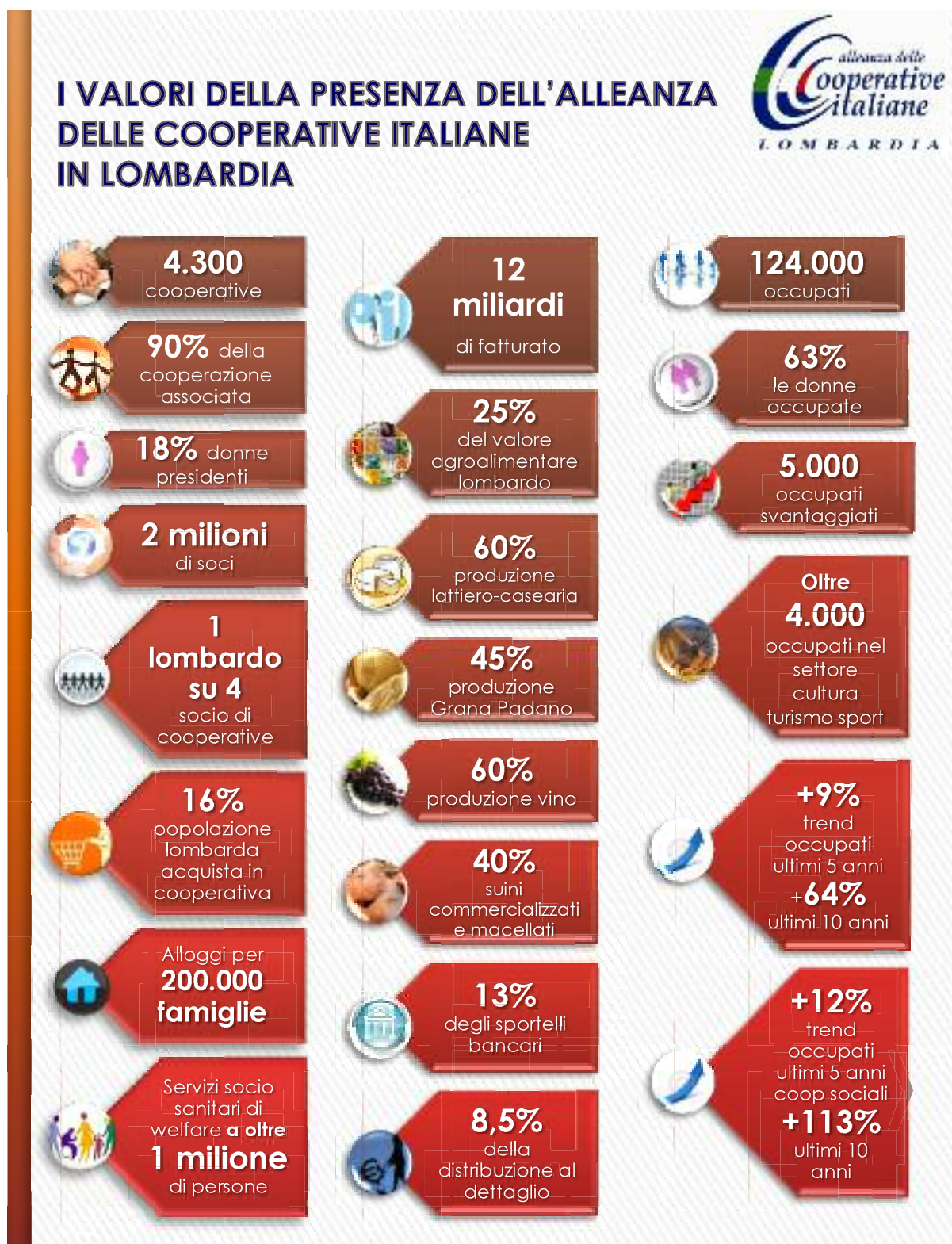


“Anche Regione Lombardia si pone in prima fila a sostegno della cooperazione – ha dichiarato l'Assessore **Mario Melazzini** – supportando i soggetti che vi operano attraverso l'attuazione di politiche che ne favoriscano la crescita e lo sviluppo. Tra le molteplici misure previste, ricordo l'istituzione della Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, organismo che propone alla giunta le attività da svolgere a favore del comparto cooperativistico e che ha tra le sue funzioni la possibilità di attivare tavoli tecnici su tematiche ad hoc. Tra le azioni messe in atto solo recentemente sottolineo l'avvio del percorso normativo per il rilancio della competitività lombarda che intende valorizzare anche il mondo delle cooperative, puntando sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione. Siamo consapevoli, infatti, che solo allegge-

rendo il sistema imprenditoriale di queste zavorre si possa realizzare un concreto rilancio

della nostra economia".
L'assemblea ha eletto anche il comitato esecutivo nel

quale è entrato a far parte il bresciano **Giovita Fausto Marchini**.



"Credito in-cassa"

Uno strumento positivo e da sperimentare,

in uno scenario in evoluzione

È (purtroppo) nota la centralità del tema dei crediti che le imprese vantano nei confronti della PA, ed è altrettanto nota l'azione costante di Confcooperative, a tutti i livelli, nel sensibilizzare e contribuire in maniera proattiva alla costruzione di strumenti che possano iniziare a risolvere questa problematica ormai divenuta strutturale nel rapporto tra imprese e PA.

Nell'analizzare questa tematica, centrale soprattutto per le cooperative sociali che svolgo-

no servizi socio-sanitari, lo sforzo di analisi che necessariamente dobbiamo portare avanti è quello di accompagnare la visione critica e puntuale del problema specifico, con una visione più ampia che investe il rapporto strutturale tra le imprese e la PA.

Ciò è vero sia da un punto di vista politico generale, per la numerosità delle "partite" oggi in discussione, come quella dei debiti della PA nei confronti delle imprese e dei ritardi nei

pagamenti, ma anche l'IMU, le aliquote IVA per tutte le imprese e per le coop. sociali, la service tax, l'evasione fiscale, la semplificazione burocratica, il sistema delle garanzie, ecc., sia da un punto di vista meramente tecnico, nel momento in cui si vanno ad elaborare e analizzare strumenti utili per affrontare queste problematiche che attraversano tutta l'economia, ma anche la società.

Su questo metodo si è basata l'analisi che Confcooperative Lombardia sta implementando in merito alla nuova misura Credito InCassa che Regione Lombardia ha presentato lo scorso mese di Luglio.

Per le finalità che persegue, si tratta di una misura certamente positiva e anche virtuosa: oltre 1 miliardo di Euro destinato a circa 15.000 imprese lombarde, queste le stime di Regione Lombardia, sono numeri di tutto rispetto e certamente impattanti per il tessuto imprenditoriale.

Interessante la modalità operativa della cessione dei crediti a società di factoring che operano in condizioni agevolate proprio grazie alle risorse messe a disposizione da Finlombarda e da Regione Lombardia.

Si tratta di risorse cospicue: 50 milioni di Euro da Finlombarda (come fondo di garanzia), e 19 milioni di Euro da Regione Lombardia (per il contenimento dei costi dell'attività di factoring e per controgarantire l'importo messo a disposizione da Finlombarda).

Ulteriore possibilità

Con deliberazione del 20 settembre 2012 Regione Lombardia ha modificato i criteri attuativi della linea generale denominata "credito Adesso".

In particolare sono state previste:

- ulteriore ampliamento del target dei beneficiari alle imprese operanti nei settori con codice Istat Ateco 2007 primario così individuati: «S.96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali» e «N. 81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio»;
- soglia minima degli ordini/contratti ammissibili, limitatamente alle micro e piccole imprese, pari a 30 mila euro, con conseguente importo minimo del finanziamento pari a 18.000,00;
- incremento, limitatamente alle imprese di medie dimensioni, dell'importo massimo del finanziamento concedibile da 500 mila euro a 750 mila euro;
- aumento del contributo in conto interessi a 1,25 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento, fermo restando il contributo di 300 b.p. per le imprese colpite da particolari eventi calamitosi di cui alle dd.g.r 3848/2012, 151/2013, 626/2013 e al d.d.s. 4744/2013;
- previsione, limitatamente alle richieste di finanziamento fino a 45 mila euro, di una modalità semplificata di accesso alla misura, che non abbia come presupposto la sussistenza/ presentazione di ordini/contratti, ma la determinazione forfettaria del finanziamento massimo concedibile sulla base di una percentuale massima, pari al 15%, da applicare alla media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi.

La misura è aperta a tutte le imprese che hanno almeno una sede operativa in Lombardia e per crediti di entità anche molto ridotta (da 10.000 Euro) che devono essere certificati.

Da un punto di vista operativo la misura (che sarà nella sua fase applicativa nel mese di Settembre) dovrebbe essere molto fruibile in maniera anche abbastanza semplice, anche da tutto il mondo cooperativo, come già detto specialmente dalle cooperative sociali che svolgono servizi socio-sanitari. E sarà probabilmente più efficace del DL 35/2013 con cui lo Stato ha cercato di intervenire sulle stesse finalità.

Questa breve analisi restituisce senz'altro un ritorno positivo e interessante, ma per riprendere le argomentazioni espresse

in premessa, e per dare alle cooperative aderenti a Confcoperative una visione chiara e completa, è necessario in chiusura avanzare alcune ulteriori valutazioni.

Innanzitutto l'efficacia del provvedimento sarà valutabile soltanto nella fase applicativa; i presupposti affinché l'applicazione sia semplice sicuramente ci sono, è pur vero che "muovere" oltre 1 miliardo di Euro per 15.000 imprese non è un'operazione così semplice "di per sé". A questo c'è da aggiungere che la certificazione dei crediti è anch'essa un'operazione di una certa delicatezza.

Un altro elemento di criticità è rappresentato dal reperimento delle risorse da parte di Regione Lombardia, queste potranno essere reperite dalle risorse del-

la misura Credito Adesso, finalizzata alla liquidità di impresa, ma per cui ci sono risorse che non sono state spese, ma anche dal fondo di rotazione ex lege 35/96 che rappresenta una parte delle risorse del FRIM.

A completare il ragionamento, c'è la volontà dell'Assessorato alle Attività Produttive di Regione Lombardia di riformare la normativa e gli strumenti per la competitività delle imprese in un percorso che parte in questi mesi per concludersi nella primavera del 2014. Sarà soprattutto in questo quadro che dovrà inserirsi la partita del ritardo dei pagamenti della PA e del suo rapporto con le imprese.

Enrica De Corso

Cooperativa "La nuvola" posata la prima pietra di BIOS

Domenica 22 settembre, alla presenza di diverse autorità, tra cui il presidente di Confcoperative Brescia Marco Menni, e di tantissimi cittadini si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra del complesso edilizio che ospiterà i servizi di BIOS. Le istituzioni, gli enti locali, le associazioni e le famiglie hanno firmato, insieme alla cooperativa, l'impegno a condividere e sostenere la realizzazione del progetto e la sua sostenibilità nel tempo. La presenza di CFI tra i finanziatori di questa importante iniziativa di sviluppo rappresenta un segnale importante per un intero territorio e per tutte quelle cooperative e imprese sociali che svolgono il loro compito con passione e tenacia, consapevoli delle difficoltà ma senza rinunciare, attraverso il costante ascolto dei bisogni delle persone, a guardare al futuro con fiducia. Tra i finanziatori dell'opera troviamo anche Cooperazione Finanza e Impresa, cooperativa per azioni fondata nel 1986 e partecipata dal Ministero dello Sviluppo per sostenere lo sviluppo delle cooperative di produzione lavoro e delle cooperative sociali. Forte dell'innovatività del progetto BIOS, La Cooperativa La Nuvola ha chiesto e ottenuto che CFI finanziasse l'investimento con 300.000 euro di capitale sociale mentre altri 500.000 sono stati chiesti come finanziamento.



AGEMOCO BRESCIA

AGENZIA MOVIMENTO COOPERATIVO

Agemoco Brescia – Agenzia assicurativa del Movimento Cooperativo - è una delle società del Gruppo Confcooperative Brescia, partecipata da Acli, Cisl, Bcc di Brescia e CIS, da più di 30 anni opera sul territorio bresciano e vanta un portafoglio di oltre 8.000.000 di euro con più di 11.000 clienti.

La missione di Agemoco Brescia – è dare una risposta puntuale alle specifiche esigenze delle realtà del mondo cooperativo e dei soci.

Agemoco Brescia si ispira ai valori del Movimento Cooperativo che uniti all'elasticità, flessibilità e dinamismo le consentono di mettere le cooperative, i soci e i dipendenti al centro delle proprie attenzioni. Lo spirito cooperativo è la filosofia che guida il lavoro di Agemoco Brescia e si traduce in un metodo operativo di assoluta qualità e in prodotti e servizi all'altezza delle esigenze del cliente/socio.

Agemoco Brescia è mandataria per Brescia e Provincia di Assimoco, Assimocovita, le Compagnie di assicurazioni del movimento cooperativo, BCCVita e BCC assicurazioni, Arag Assicurazioni Compagnia specializzata nel settore Tutela Legale e VH Italia compagnia primaria nel settore Grandine.

Per questo riserva alle cooperative, ai soci, ai dipendenti e ai loro familiari condizioni di particolare interesse in tutti i settori in cui è richiesta la copertura di un rischio.

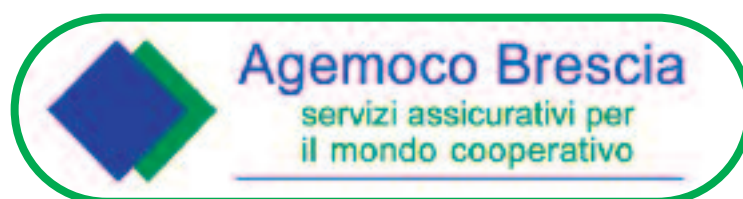
Agemoco Brescia è organizzata con un'Agenzia Generale a Brescia oltre a varie sub-agenzie situate su tutto il territorio Bresciano – Montichiari, Carpendolo, Darfo, Ome, Dello, Borgosatollo, Ghedi, oltre ad altre tre sub-agenzie in Brescia situate all'interno delle sedi di Cisl e Acli.

All'intero dell'Agenzia Generale di Brescia si trova Agemoco Service BCC, per l'attività di supporto alle Banche di Credito Cooperativo che collocano prodotti assicurativi.

Agemoco Brescia si avvale inoltre di una rete di 15 intermediari assicurativi professionisti, specializzati nella proposizione e la consulenza di settori specifici quali la cooperazione sociale e la cooperazione agricola.

L'offerta assicurativa che l'Agenzia propone riguarda soluzioni assicurative a tutela della persona, della famiglia, delle cooperative, delle aziende agricole e delle piccole medie imprese.

I PRODOTTI



Tutela per la persona

RC auto – infortuni – malattia – TCM – polizze vita di accantonamento

Tutela per famiglia

incendio – furto – responsabilità civile

Tutela per la cooperativa e l'azienda

incendio, furto, responsabilità civile attività – responsabilità civile degli amministratori, tutela legale, cauzioni (oneri urbanizzazione, partecipazione a gare e definitive, rimborsi IVA, – polizza fidejussoria sugli anticipi ecc), CAR, postuma, TFR, polizze grandine.

IMPORTANTI INCENTIVI PER IL SETTORE AGRICOLO



"Mi serviva una nuova caldaia per la serra.
Oggi ho una nuova caldaia a biomassa comprata con gli incentivi
economici che TEA mi ha procurato sfruttando i Certificati Bianchi."

TEA

servizi srl

Progettazione & Energy Saving

"Scaldare la stalla mi costava troppo.
Oggi ho una nuova caldaia a biomassa: l'ha pagata TEA e io risparmio sul combustibile."



SCOPRI QUANTO PUOI GUADAGNARE E RISPARMIARE

Tel. 030.3531129

energia@teaservizisrl.it

TEA Servizi srl, in qualità di Energy Service Company, permette alle aziende agricole che installano caldaie a biomassa (pellet o cippato) per riscaldare serre, stalle o per usi connessi ad agricoltura e allevamento, di accedere ai benefici economici derivanti dai Certificati Bianchi.

TEA Servizi propone alle aziende due modi per beneficiare di questi sostanziosi incentivi:

- 1) l'azienda agricola sostiene le spese per l'installazione della caldaia a biomassa, beneficiando del successivo incasso dei Certificati Bianchi, a copertura dell'intero investimento finanziato.
- 2) TEA Servizi, per conto del cliente, sostiene l'investimento per l'installazione e la successiva manutenzione della caldaia a biomassa, trattenendo poi quota parte del valore dei Certificati Bianchi incassati.

In entrambi i casi, l'azienda beneficia del minor costo del combustibile (pellet e cippato) rispetto a gas e gasolio.

Cosa sono i Certificati Bianchi

I Certificati Bianchi, o "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia.

I TEE vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dall'Autorità. Il GME gestisce la contrattazione dei TEE presentati dalle varie Energy Service Company, come TEA Servizi.

Chi è TEA

TEA Servizi Srl, è una società di Ingegneria che, nel ruolo di Energy Service Company, dispone dei requisiti necessari e indispensabili per intraprendere tutte le procedure necessarie al conseguimento dei Certificati Bianchi per conto dei soggetti, privati o aziende, che hanno effettuato interventi dimostrabili, finalizzati al risparmio energetico.

TEA

servizi srl

Progettazione & Energy Saving

Certificati Bianchi e Riqualificazione Energetica

Via Della Volta, 183 - Brescia (BS)

energia@teaservizisrl.it

tel. 030.3531129 - fax. 030.3469918

www.teaservizisrl.it

Cosa succede?

Si amplia ulteriormente l'operatività della cooperativa **TEMPO LIBERO** di Brescia, che nello scorso mese di giugno ha avviato la nuova attività di commercio di alimentari in forma itinerante.

Cambio al vertice nella cooperativa **TOURIST COOP VALTENESI**, con sede a San Felice d/B, alla cui presidenza è stato nominato Paolo Bertini, che succede a Valentino Righetti.

Nuova guida anche per la cooperativa sociale **HYGEA** di Montichiari; il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Legale Rappresentante nella persona di Maria Cristina Slanzi, in sostituzione di Valerio Luterotti.

Nominato l'organo di controllo nella cooperativa **ACLI DUEMILA**, con sede a Brescia. L'assemblea dei soci, verificato il superamento dei parametri di legge, ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone di Luigi Merlini (Presidente), Giancarlo Giudice e Marika Mussio (Sindaci effettivi).

Nuova attività per la cooperativa sociale **GABBIANO LAVORO** di Pontevico, che ha comunicato, nello scorso mese di luglio, l'avvio dell'attività di manutenzione e cura del paesaggio.

Modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione in seno al Consorzio **CO-RIVERT**, specializzato nella progettazione, realizzazione e manutenzione di qualsiasi tipologia di spazio verde, alla cui presidenza è stato nominato Giuseppe Vittorio Sandrini, che succede a Marco Lonati.

Nuova sede per la cooperativa di infermieri **LA SALUTE IN VALLE**, che da Cividate Camuno, si è trasferita a Ceto, in via Badetto n. 28/A.

Nuova cooperazione in casa Confcooperative Brescia. Perfezionata nel periodo la costituzione delle seguenti nuove realtà:

- **GEKAKÈ** Società Cooperativa, con sede a Gussago, attiva nel settore della manutenzione e riparazione di biciclette;
- **L'ASTRONAVE** Società Cooperativa, con sede a Brescia, destinata a sviluppare il progetto "Nave di Harlock" presso la struttura di Via Ducos a Brescia;
- **PROGETTAZIONE E CONSULENZA 3B.C** Società Cooperativa, con sede a Cortefranca, cooperativa tra professionisti del settore tecnico.

Innovazione = Rigenerare

Lo scienziato ungherese premio Nobel che ha scoperto la vitamina C usava dire che l'innovazione consiste nel vedere **ciò che hanno visto tutti, pensando ciò che non ha pensato nessuno**.

Gli esempi sono innumerevoli, tra i più gettonati quello di Steve Jobs che ha lanciato sul mercato il Tablet ripensando ad un brevetto ideato da un professore inglese negli anni '90.

L'innovazione nei prodotti o nei processi delle cooperative è spesso il frutto di tre percorsi:

Il primo passa attraverso i **soci**, le loro **passioni** e le loro **competenze**; ascoltare il "cliente interno" può essere una formidabile risorsa per sperimentare nuovi servizi.

Recentemente alcune cooperative volendo pensare a nuove tipologie di attività hanno sondato le competenze e gli hobby interni alla base soci, da qui hanno immaginato servizi del tutto nuovi sul versante della conciliazione dei tempi vita/lavoro "per il cittadino": dall'asilo per gli animali domestici, alla badante di condominio.

Erano "**passioni e competenze**" **già socie** è bastato sperimentare la sostenibilità economica del servizio per attivarsi.

Il secondo passa attraverso le "**crisi**" che rimettono in discus-

sione processi e prodotti. Noto il caso "scuola" di Scalvenzi, da macchine agricole a macchinari per l'ambiente. Moltissime cooperative potrebbero citare il proprio. Recente, semplice ma significativamente indicativo, il caso delle Coccinelle: dalle camicie ai camici per il comparto sanità.

"Ciò a cui puntiamo è l'innovazione di prodotto e di processo, ovvero la valorizzazione dei nostri soci, aguzzando lo sguardo nello scambio reciproco"

Il fattore da ricercare, in questo caso, è l'**osservazione attenta della realtà circostante** e l'attivazione della rete tra imprese associate per considerare il "cliente esterno" un socio. Socio della medesima associazione, con cui fare business limitando il fattore di rischio derivante dall'assenza di informazioni e dalla mancata reciproca conoscenza. Il terzo dalla relazione. Dallo **scambio di "osservazioni"**. Altra citazione, di Carrel, famoso chirurgo e biologo francese: "molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore; molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità.

A maggio, in una splendido coworking, venti cooperative

che non c'entravano nulla l'una con l'altra, hanno provato a raccontarsi attraverso le progettazioni in atto.

Chi gestisce RSA ora ripensa le plafoniere delle stanze che accolgono i malati terminali con chi fa scuola di Design.

Chi promuove turismo ora lo fa attraverso chi organizza eventi per giovani e con chi cura i dializzati, tutto ciò per diversificare la tipologia di clientela.

Chi progetta per la promozione del territorio ora lo fa con chi produce Docg..

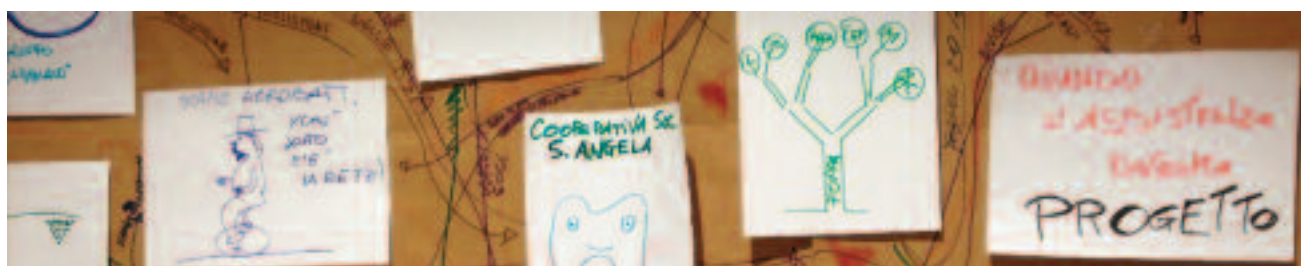
Gli esempi si perdono, basta osservare l'armonica confusione della mappa relazionale per capire che rendicontare questo meccanismo di reazione a catena è, per fortuna, impossibile.

Ciò che conta è che si rafforza un mercato, un circuito di economie ed occupazione.

A noi spetta continuare a promuovere il "luogo" di scambio, raccogliendo dai voi lo spunto per il prossimo appuntamento; di comparto? di filiera? orizzontale o per specializzazione verticale?

Ciò a cui puntiamo è l'innovazione di prodotto e di processo, ovvero la valorizzazione dei nostri soci, aguzzando lo sguardo nello scambio reciproco.

Giorgia Lonardi





Il futuro in buone mani, le tue.



alimenti zootecnici
ed essiccazione cereali
COMAZOO s.c.a.r.l.

25018 Montichiari (BS) - Via Santellone, 37

tel 030-964961 - fax 030-9962710
email: info@comazoo.it - www.comazoo.it



AGEMOCO E CONFCOOPERATIVE INFORMANO:

CONDIZIONI ASSICURATIVE RISERVATE AL MONDO DELLA COOPERAZIONE

Linea Soci e Dipendenti

PER LA CIRCOLAZIONE

• AUTOTUTELA

Il prodotto auto Assimoco in grado di offrire copertura e assistenza specifiche per ogni esigenza. Una soluzione concreta per garantire serenità a te, ai tuoi passeggeri e a ogni momento in cui sei alla guida.

• INFORTUNI CONDUCENTE

La protezione del conducente assicurato contro gli infortuni da circolazione e si pone come garanzia che completa la polizza RC Auto; poche persone infatti sono a conoscenza del fatto che il conducente di un veicolo che provoca un incidente è l'unico, per legge, a non essere coperto dalla polizza R.C. Auto;

PER LA PERSONA

• ORIZZONTE

Un sistema di assicurazioni temporanee per il caso di morte composto da quattro diverse tariffe che Assimoco Vita ti propone per garantire tranquillità economica ai tuoi cari e a tutti coloro che ti affiancano nelle scelte importanti.

• PROTETTO INFORTUNI

Per garantire la giusta tranquillità economica in caso di invalidità permanente e spese mediche, dovute a infortunio occorso sia durante il lavoro sia nel tempo libero (anche durante l'attività sportiva agonistica).

PER LA CASA

• FAMIGLIA CONFORT COOP

E' una soluzione innovativa del Gruppo Assimoco per la tutela del nucleo domestico e del patrimonio familiare, in grado di soddisfare ogni tua esigenza di protezione grazie a 3 pacchetti di offerta davvero completi:

- Formula Superior
- Formula Deluxe
- Formula Suite

• FOTOVOLTAICO PROTETTO

Assimoco propone una polizza in linea con le nuove tendenze del mercato riservata agli impianti fotovoltaici sia per finalità di autoconsumo, sia di vendita dell'eccedenza di energia al gestore.



Sono prodotti creati da:



Distribuiti da:



Agemoco Brescia Srl
Via Ferramola, 30 Brescia
Tel 030-3776972 Fax 030-2807356
info@agemoco.it

Per i soci e dipendenti di cooperative associate a :

